SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 30 giugno 2004 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 115

Ministero delle attività produttive

CIRCOLARE 11 giugno 2004, n. **946189.**

Misura 3 «Formazione per il PIA», prevista dal Programma Operativo Nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale» ob.1 2000-2006, approvato dalla Commissione dell'Unione europea, con decisione C(2000)2342 dell'8 agosto 2000. Riapertura dei termini relativi alla prima applicazione.

04A06524

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 116

Ministero dell'economia e delle finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Comunicato relativo all'elenco dei candidati, selezionati per l'attivazione e la conduzione operativa della rete, per la gestione telematica del gioco lecito, mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento, nonché per le attività e le funzioni connesse.

04A06703

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

DELIBERAZIONE 10 giugno 2004.

Modificazioni alle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Viste le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» approvate il 16 marzo 1956 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1956, n. 71;

Visti gli articoli 7, 8, 20, 23, 24, 26, 27 delle predette «Norme»;

Vista la proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti;

Delibera

all'unanimità:

Art. 1.

1. L'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. *(Interventi in giudizio).* — L'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri ha luogo con il deposito delle deduzioni, sottoscritte dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.

Il Presidente della giunta regionale interviene depositando, oltre alle deduzioni, la procura speciale rilasciata a norma dell'art. 3, contenente l'elezione del domicilio in Roma.

Eventuali interventi di altri soggetti, ferma la competenza della Corte a decidere sulla loro ammissibilità, devono aver luogo con le modalità di cui al comma precedente.

L'atto di intervento di cui ai commi precedenti deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'atto introduttivo del giudizio.

Il cancelliere dà comunicazione dell'intervento alle parti costituite.».

Art. 2.

1. All'art. 7 sono aggiunti i seguenti commi:

«La documentazione di cui, con apposito provvedimento adottato dal Presidente su proposta del giudice relatore, si disponga l'acquisizione al giudizio è depositata nella cancelleria.

La cancelleria, entro il termine di cui all'art. 8, secondo comma, dà comunicazione del deposito alle parti costituite.».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«Il Presidente fissa con decreto il giorno dell'udienza e convoca la Corte.».

Art. 4.

1. L'art. 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze).* — Tutte le decisioni della Corte sono pubblicate integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ove la decisione della Corte abbia ad oggetto una legge regionale o provinciale il Presidente ne dispone altresì la pubblicazione nel rispettivo Bollettino Ufficiale.».

Art. 5.

1. I commi secondo e terzo dell'art. 23 sono sostituiti dai seguenti:

«La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai ricorsi previsti dagli articoli 56, 97 e 98 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonchè al ricorso che promuove la questione di legittimità costituzionale sulle leggi regionali che approvano gli statuti delle regioni, a norma dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione, e sulle leggi statutarie delle regioni a statuto speciale, a norma dei rispettivi statuti.

La parte convenuta può costituirsi e presentare deduzioni entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso.».

Art. 6.

1. L'art. 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 *(Pubblicazioni).* — Il Presidente, accertata la regolarità degli atti e delle notificazioni, dispone la pubblicazione dei ricorsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè, ove si faccia questione di un atto di una regione o di una provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino ufficiale, previa annotazione dei ricorsi stessi, a cura del cancelliere, in ordine cronologico, nell'apposito registro.».

Art. 7.

1. Nel primo periodo dell'art. 25 l'espressione «5, 6, 7, 8, 9» è sostituita dalla seguente:

«4, 5, 6, 7, 8, 9».

Art. 8.

1. All'art. 26, primo comma, dopo le parole il ricorso deve essere sottoscritto e depositato nella cancelleria della Corte è aggiunto il seguente periodo:

«ed è annotato a cura del cancelliere, in ordine cronologico, nell'apposito registro.».

2. Nel quarto comma dell'art. 26 l'espressione «5, 6, 7, 8, 10 a 19 e 21» è sostituita dalla seguente:

«4, 5, 6, 7, 8, 10 a 19 e 21».

Art. 9.

1. Nell'art. 27 è inserito, dopo il primo comma, il seguente:

«Il ricorso deve essere notificato altresì all'Organo che ha emanato l'atto, quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo.».

Art. 10.

1. Nel terzo comma dell'art. 27 l'espressione «5, 6, 7, 8, 10 a 19 e 21» è sostituita dalla seguente:

«4, 5, 6, 7, 8, 10 a 19 e 21».

Art. 11.

1. Gli articoli 29, 30, 31 e 32 prendono rispettivamente la numerazione 31, 32, 33 e 34.

Art. 12.

1. Dopo l'art. 28 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 29 *(Pubblicazioni)*. — I ricorsi di cui al presente capo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nonchè, ove si faccia questione di un atto della regione o di una provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino ufficiale.

Il ricorso previsto nell'art. 26 è pubblicato unitamente all'ordinanza che decide sulla ammissibilità dello stesso.».

«CAPO QUARTO - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 *(Deposito dei ricorsi)*. — Il deposito dei ricorsi di cui agli articoli 23, primo comma, 26, terzo comma, 27, secondo comma, può essere effettuato avvalendosi del servizio postale.

In tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini per il deposito, vale la data di spedizione postale.».

Art. 13.

1. Le presenti norme integrative entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 giugno 2004

Il Presidente: ZAGREBELSKY

04A06674

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 giugno 2004.

Modalità e termini che gli enti locali devono rispettare per accedere alla ripartizione del fondo, di cui all'art. 225, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed istituito con decreto ministeriale n. 50186 del 9 aprile 2001.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 256 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, che detta le modalità della liquidazione e del pagamento della massa passiva rilevata dagli organi straordinari della liquidazione nel corso della procedura prevista per il risanamento finanziario degli enti dissestati;

Visto il comma 12 del citato art. 256 che prevede, nel caso di insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, che il Ministro dell'interno possa stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato;

Visto l'art. 255, comma 4, del testo unico il quale indica le modalità di calcolo della rata di ammortamento relativa all'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato per il risanamento degli enti dissestati;

Visto l'art. 255, comma 5 del testo unico in base al quale il fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario e le eventuali disponibilità residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate, su richiesta motivata dell'organo consiliare e dell'organo straordinario di liquidazione dell'ente locale, all'assunzione di mutui integrativi per necessità emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'art. 256, nonché nei casi di cui al comma 12 del medesimo art. 256;

Visto il citato comma 5 dell'art. 255 in base al quale devono essere definiti con decreto del Ministro dell'interno, i parametri e le modalità per l'utilizzazione del

fondo costituito come sopra descritto con priorità nell'assegnazione agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4;

Visto il decreto ministeriale n. 50186 del 9 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 2001, che ha istituito il fondo ai sensi del comma 5 dell'art. 255 del citato testo unico fissando i parametri e le modalità per l'assunzione di mutui integrativi;

Visto l'art. 4 del citato decreto che per la ripartizione del fondo stabilisce che la richiesta di accesso deve essere inoltrata al Ministero dell'interno entro un mese dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto l'art. 5 in base al quale la disponibilità del Fondo è da stabilirsi al 31 dicembre di ogni anno e fissa al 30 giugno 2001 la disponibilità del fondo per l'anno 2001;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, che consente di continuare a finanziare con mutui il risanamento degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Considerato che il fondo per l'anno 2001 è stato ripartito fra gli enti richiedenti e legittimati;

Atteso che per procedere alla istituzione e conseguente ripartizione del fondo relativo all'anno 2002 occorre disciplinare le modalità e i termini che gli enti locali devono rispettare per accedere alla ripartizione del suddetto fondo;

Decreta:

Art. 1.

Accesso al fondo

Le richieste di accesso al fondo per l'anno 2002 devono essere inoltrate entro il termine perentorio di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo le modalità già indicate nell'art. 4 del decreto ministeriale n. 50186 del 9 aprile 2001.

L'accesso al fondo è da intendersi atto dovuto da parte dell'organo straordinario della liquidazione, che secondo la normativa vigente, ha l'onere di attivarsi per reperire tutte le somme disponibili affinché l'ente possa raggiungere un vero e proprio risanamento.

Art. 2.

Determinazione del fondo

Per il fondo relativo all'anno 2002 la disponibilità è fissata al 31 dicembre 2002.

Il suddetto fondo è costituito dal residuo rinveniente dalla ripartizione del fondo 2001 non interamente utilizzato, dalla somma delle quote stabilite dall'art. 255, comma 4, del testo unico non utilizzate dagli enti che hanno avuto approvato il piano di estinzione o la relativa integrazione dal 1º luglio 2001 al 31 dicembre 2002 e dalle economie di mutuo riversate allo Stato dagli enti che hanno avuto approvato il piano di estinzione o la relativa integrazione dal 1º luglio 2001 al 31 dicembre 2002 e per i quali l'organo straordinario della liquidazione ha approvato il rendiconto della gestione.

Art. 3.

Ambito soggettivo

I soggetti ammissibili alla fruizione delle eventuali disponibilità del fondo sono gli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto i cui organi straordinari della liquidazione non hanno presentato il rendiconto finale previsto dall'art. 256, comma 11, del testo unico e non hanno partecipato alla ripartizione del fondo 2001 usufruendo del relativo mutuo integrativo.

Art. 4.

Parametri di ripartizione

Il terzo parametro previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 50186 del 9 aprile 2001 è sostituito come di seguito indicato:

Terzo parametro:

debiti fuori bilancio procapite derivante dal rapporto tra massa passiva ammessa e popolazione come di seguito determinato:

	< € 103,29 = 1
>= € 103,29	< € 206,58 = 2
>= € 206,58	< € 309,87 = 3
>= € 309,87	< € 413,17 = 4
>= € 413,17	< € 516,46 = 5
>= € 516,46	< € 619,75 = 6
>= € 619,75	< € 723,04 = 7
>= € 723,04	< € 826,33 = 8
>= € 826,33	< € 929,62 = 9
>= € 929,62 = 10	

Art. 5.

Attestazione

L'attestazione prevista dall'art. 4 del decreto ministeriale n. 50186 del 9 aprile 2001 è sostituita con quella allegata al presente decreto.

Art. 6.

Disposizioni finali

Continuano ad applicarsi, per quanto non modificate dal presente decreto, le disposizioni dettate dal decreto ministeriale n. 50186 del 9 aprile 2001.

Roma, 7 giugno 2004

Il Ministro: PISANU

ATTESTAZIONE ALLEGATA AL DECRETO N. 3323/04

RIEPILOGO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA DELLA LIQUIDAZIONE

Totale della massa attiva della liquidazione € ....

Fondo di cassa	€ ....
Residui attivi	€ ....
Quote residue di mutui	€ ....
Provento vendita beni mobili	€ ....
Provento vendita beni immobili	€ ....
Provento cessione attività produttive	€ ....
Mutuo a carico del bilancio comunale (art. 255, comma 9)	€ ....
Mutuo a carico del bilancio comunale (art. 256, comma 5)	€ ....
Mutuo a carico del bilancio comunale (art. 258, comma 2)	€ ....
Avanzi di amministrazione	€ ....
Altre entrate	€ ....
Mutuo a carico dello Stato	€ ....

Totale della massa passiva ammessa alla liquidazione (compresi gli oneri della liquidazione) € ....

Differenza per la quale si richiede il mutuo integrativo € ....

I sottoscritti sotto la propria responsabilità, dichiarano che:

a) il patrimonio disponibile mobiliare ammonta a .... € ....

b) il patrimonio disponibile immobiliare ammonta a .... € ....

c) il patrimonio disponibile delle attività produttive ammonta a .... € ....

d) gli avanzi di amministrazione non vincolati dall'anno dell'ipotesi di bilancio ammontano a .... € ....

e) il limite dell'importo massimo del mutuo a proprio carico (art. 255, comma 9, T.U.) ammonta a................ € ....

Le somme destinate alla massa attiva della liquidazione sono differenti da quelle sopraindicate per i seguenti motivi:

a) ....
....
....
....

b) ....
....
....
....

c) ....
....
....
....

d) ....
....
....
....

e) ....
....
....
....

Il sindaco ....

L'organo straordinario della liquidazione ....

I responsabili dei servizi addetti al patrimonio ....

Il responsabile del servizio finanziario ....

.... lì ....

04A06565

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 giugno 2004.

Restituzione all'erario delle somme corrispondenti ai certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1995/2003, scaduti e non assegnati, emessi con decreti ministeriali del 19 dicembre 1996 e del 4 luglio 1997, per l'estinzione di crediti d'imposta.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, recante, fra l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta, ed, in particolare:

l'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, con cui si è stabilito che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;

l'art. 5, comma 2, con cui si stabiliscono le modalità di calcolo del rimborso, e si dispone, fra l'altro, che con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 398876 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, con il quale, in applicazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta venissero assegnati certificati di credito del Tesoro ottennali, con godimento 1° gennaio 1995, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalità di cui al decreto stesso;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 788632 del 19 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1997, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 178861 del 16 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1997;

n. 179471 del 4 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 18 luglio 1997, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 180249 del 22 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 28 ottobre 1997,

con i quali è stata disposta, in attuazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, l'emissione delle prime due tranches dei suddetti certificati di credito del Tesoro e la loro assegnazione al soggetti creditori d'imposta indicati negli elenchi allegati al decreti stessi, tramite le banche intermediarie ivi indicate;

Considerato che, come segnalato dalle banche mandatarie dei soggetti creditori d'imposta, indicati nell'elenco allegato al presente decreto, non si è potuta effettuare l'assegnazione dei titoli ai soggetti stessi;

Vista la lettera n. II/3/76977/04 del 3 maggio 2004, con la quale l'Agenzia delle entrate ha confermato che, anche a seguito degli ulteriori controlli effettuati, non è stato possibile assegnare i titoli suddetti, e pertanto ha espresso l'opinione che sia necessario procedere all'annullamento dell'assegnazione, restituendo quindi all'erario le somme corrispondenti a tali titoli;

Ritenuto di dover emanare disposizioni ai fini della restituzione all'erario delle somme corrispondenti ai titoli scaduti e non assegnati, alle relative cedole ed agli eventuali titoli di importo inferiore a 5 milioni di lire, rimborsati anticipatamente;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la restituzione all'erario, da parte delle banche indicate nell'elenco allegato al presente decreto, delle somme, indicate nel medesimo elenco, corrispondenti ai certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1995/2003, assegnati ai sensi della normativa indicata nelle premesse, nonché delle somme corrispondenti alle relative cedole e ai relativi titoli di importo inferiore a 5 milioni di lire, rimborsati anticipatamente ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Art. 2.

La restituzione delle somme di cui all'art. 1 del presente decreto avverrà mediante versamento alla Banca d'Italia, la quale provvederà a versare a sua volta i predetti importi presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato.

A fronte di tali versamenti la predetta sezione emetterà una o più quietanze di entrata, con imputazione al capitolo 2368 (unità previsionale di base 6.2.2) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

La Banca d'Italia è incaricata delle operazioni connesse all'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

ALLEGATO

CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO 1°.1.1995/2003

(1^ tranche: D.M. 19.12.1996 pubblicato nel supplemento ordinario n 7 alla G.U. n. 12 del 16.1.1997)
(2^ tranche: D.M. 4. 7.1997 pubblicato nel supplemento ordinario n.145 alla G.U. n.166 del 18.7.1997)

Elenco delle banche depositarie dei titoli (e relative cedole) scaduti e non assegnati

BANCA MANDATARIA	ASSEGNATARI	TOTALE TITOLI NON ASSEGNATI
CASSA DI RISPARMIO DI RIETI	UNIFLY SRL	L. 193.000.000
BANCA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	FADES FORWARDING AND DELIVERY ESPECIAL S	L. 5.000.000
BANCO DI SICILIA	BONACCORSO CARMELO - BONACCORSO DOMENICO - SOC.N.C.Giuseppe BARBERA & C. – EURGECA S.R.L. – SOCIETA' COOP. A.R.L. CASSA RURALE ED ARTIG – PANTANO D'ARCI SOC.COOP:ARL. X LO SVILUP - NEW MEDICS SRL - L'ATTIVA-SOC. COOP. DI TRSPRTI E FAC	L. 28.000.000
BANCA POP. DI ABBIATEGRASSO	FIMI IMMOBILIARE SPA	L. 1.000.000
BANCA TOSCANA	CIULLI SRL - COOPERTIVA OPERAIA DI CONSUMO PETROIO	L. 3.000.000
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CONDOTTE MAZZI ESTERO S.P.A. – G.E.T.A.-GESTIONE ESATTORIE TESORERIE A – SOC. COOP. TEX-COOP SRL. – SOC. COOP. COOPERFIL ARL – SNC. MAGLIFICIO ESSE ELLE DI LENZI E SANT – SOCIETA' GESTIONI TURISTICHE SRL – SO.GE.FI SRL – TALCO SPA - IMMOBILIARE BERTOLONI 1983 SPA – BARION SRL – STAMPERIA BANCHERO SRL IN LIQ. – MUSEUM SOCIETA' PER L'ARTE ARL	L. 125.000.000
B.C.C. DI SAN CALOGERO (ex C.R.A. DI SAN CALOGERO)	SANGIULIANO MARINA – SANGIULIANO VINCENZO	L. 4.000.000
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	CHEMPROCESS S.R.L. – IT-DES SCARL IN LIQUIDAZIONE – LA DELFA RODOLFO – TORREGROSSA SALVATORE E FIGLIO SPA – SOCIETA' NAZIONALE INDUSTRIA TESSILE CAL – SICILBETON S.A.S. – IMMOBILIARE ZETA SRL – SOCIETA' INCREMENTO ATTREZZATURE TURISTI – CENTRO PER LO STUDIO E LE APPLICAZIONI D – PROGETTI & COSTRUZIONI S.P.A – AZIENDA PER LO SVILUPPO E LA COORDINAZIO – "F. & G. CARNI DI FRANCOLEO & C. S.A.S. – ITALIANA GESTIONE TECNICHE SI GE T SR – CIS SPA. – SOC.ANONIMA GENERALE COSTRUZIONI SAGECO – MAGNISPORT SRL.	L. 244.000.000

BANCA MANDATARIA	ASSEGNATARI	TOTALE TITOLI NON ASSEGNATI
BANCO DI NAPOLI	SOCIETA' GESTIONE ESERCIZI PUBBLICI S.G. – SOC. R.L. PANNALATT. MERIDIONAL – SOGEDIL SRL – SO FIN – AL SUD SRL – SECONDULFO SALVATORE E FIGLI SAS DI MAUR – OCIT SRL	L. 65.000.000
BANCO DI SICILIA (EX SICILCASSA)	COOPERATIVA AGRICOL POGGIO FICUZZZA SOC - ARPA ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTOR – FINSAPI SPA. – COOPERATIVA IMMOBILIAREMONDO X S.C.A. R.	L. 124.000.000
BANCA MEDITERRANEA	DISAL .S.R.L.	L. 4.000.000
BANCA POPOLARE DI BERGAMO – CREDITO VARESINO	WHITE FIN S:R:L.I.	L. 1.000.000
CREDITO EMILIANO (EX BANCA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI)	D'ANTONIO VINCENZO – MIGNANO CIRO – MANCINI FILIPPO – SCHIAVONE GAETANO	L. 9.000.000
CREDITO BERGAMASCO	BEGNI GIUSEPPINA – BASSI EVA FEDORA – FRANCHI VANIA – LONGHI MARINA – IMMOBILIARE S.ACHILLE DI SARAH FRIKLETO – ALBATROS SRL – VITALE SRL IN LIQUIDAZIONE – PUBBLICEST SRL	L. 87.000.000
BANCA MORGAN STANLEY	GRUPPO 2000 SRL	L. 3.000.000
BANCA DI ROMA	RECCO REMO – DI MAMBRO NINO	L. 141.000.000
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (ex BANCA POP.EMILIA (MODENA + CREDITO COMMERCIALE TIRRENO)	CARLETTI GIANFRANCO – ANGELINI LAURETTA – PIRAMIDE S.A.S. DI BERNARDI ANNA E C. - FELITTI CIARA – O.MEC. S.N.C. DI DE PRISCO ANTONIO E CALIFAN – FIERRO GENNARO & F.LLI SNC	L. 32.000.000
CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO	SEFLI – SERIGRAFIA SIRIO S.P.A. – BORIZ S.P.A. – MENDOZA SPA – FLUORCONSULT SAS DI LONGO GIOVANNI & C – SIA DUE SRL	L. 170.000.000
ROLO BANCA 1473 (EX CARIMONTE BANCA E CREDITO ROMAGNOLO)	SINDACO ANNA MARIA – AZ SRL IN LIQUIDAZIONE – MACH DIESEL SPA – FINSERVICE S.R.L. – ROSLEIN SRL – CIMPE 5 SRL – ALMA SNC DI ZANETTI PATRIZIA E MARCHETTI	L. 34.000.000
INTESA SISTEMI SERVIZI (EX BANCO AMBROSIANO VENETO E CASSA RISPARMIO PROVINCE LOMBARDE)	NIPROL SRL – CENTRO SOCIALE DI VIALE G CESARE 197, N – CARVUTTO VINCENZO – SVANERA FIRMO – OLYMPIA SRL IN LIQUIDAZIONE – ISAA SRL – COOPERATIVA EDILIZIA BELVEDERE	L. 84.000.000
BANCA ANTONVENETA (EX BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA)	BARBARO MARIA PIA – FABBRI AUTORICAMBI SRL IN LIQUIDAZIONE – COOPGRANI SRL	L. 7.000.000
INTESA-BCI SISTEMI E SERVIZI (EX CARIPLO)	EDILINVEST SRL	L. 11.000.000

04A06673

PROVVEDIMENTO 18 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio della Commissione tributaria provinciale di Lodi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 1127 del 24 maggio 2004, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Lodi, ha comunicato la chiusura dell'Ufficio ubicato in via Gabba, 5 - Lodi, determinata dallo sciopero generale del 21 maggio 2004, al quale ha aderito tutto il personale presente;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio della commissione tributaria provinciale di Lodi è accertato per il giorno 21 maggio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2004.

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

04A06636

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 maggio 2004.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vitase».

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta il 23 gennaio 2004 dalla ditta MEDA A.B titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

VITASE;

1 g compresse rivestite con film 30 compresse - A.I.C. n. 033500012;

1 g granulato per sospensione orale 30 bustine - A.I.C. n. 033500024;

1 g/10 ml soluzione orale 20 flaconcini monodose - A.I.C. n. 033500036;

1 g compresse masticabili 30 compresse - A.I.C. n. 033500048.

ditta: MEDA A.B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 maggio 2004

p. *Il direttore generale:* MARRA

04A06569

DECRETO 14 giugno 2004.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di sei specialità medicinali per uso umano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico SIRIO;

Visto il D.D. S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 del 6 maggio 2004, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto;

Viste le comunicazioni delle ditte indicate nell'elenco allegato al presente decreto;

Visto il D.D. S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004 con il quale sono state erroneamente sospese le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nell'elenco allegato al presente decreto per imprecisione dei dati trasmessi attraverso il sistema informatico SIRIO dalle ditte titolari delle autorizzazioni;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il D.D. S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004, limitatamente alle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, limitatamente alle confezioni a margine indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 giugno 2004

p. *Il direttore generale:* MARRA

ALLEGATO *A*

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. A.I.C.
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	TATIG	"100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 15 COMPRESSE	027754050
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	TATIG	"50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE DIVISIBILI	027754086
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	TATIG	"100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE	027754098
SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY	OCTILIA	"0,5 MG/ML COLLIRIO, SOLUZIONE" 20 CONTENITORI MONODOSE DA 0,3 ML	024507030
MONICO S.P.A.	POTASSIO CLORURO	" 3MEQ/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 250 ML	030815106
MONICO S.P.A.	POTASSIO CLORURO	" 3 MEQ/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA " FLACONE 500 ML	030815118
MONICO S.P.A.	SODIO CLORURO	" 3 MEQ/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA " FLACONE 250 ML	030805663
MONICO S.P.A.	SODIO CLORURO	" 3MEQ/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	030805675
PIERREL MEDICAL CARE S.P.A.	SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.)	SACCA DA 4,5 LT	031501101
PIERREL MEDICAL CARE S.P.A.	SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.)	SACCA DA 5 LT	031501113
SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	TREDIFORT	"100.000 U.I. SOLUZIONE ORALE E INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 3 FIALE	034840013

04A06571

DECRETO 14 giugno 2004.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 del 6 maggio 2004, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto;

Viste le domande delle ditte titolari delle specialità, che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le suddette specialità medicinali le aziende titolari delle autorizzazioni all'immissone in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004, limitatamente alle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 giugno 2004

p. *Il direttore generale:* MARRA

ALLEGATO *A*

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. A.I.C.
ABC S.P.A.	ATENOLOLO	"100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE RIVESTITE	033378011
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	GLADIO	" 1,5 G/100 G CREMA" TUBO 50 GR	031220054
ALFA BIOTECH S.R.L.	CLARENS	"600 ULS/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE 2 ML	026866069
ALFA BIOTECH S.R.L.	CLARENS	"250 ULS CAPSULE MOLLI" 50 CAPSULE	026866071
BAXTER S.A.	ALBUMINA UMANA BAXTER	"20%" 1 FLAC. 50 ML	024735021
BAXTER S.A.	ALBUMINA UMANA BAXTER	20% FLACONE 100 ML	024735033
BAXTER ONCOLOGY GMBH	UROMITEXAN	10 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG	025312051
BAXTER ONCOLOGY GMBH	UROMITEXAN	20 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG	025312063
BAXTER ONCOLOGY GMBH	UROMITEXAN	50 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG	025312075
BAXTER ONCOLOGY GMBH	UROMITEXAN	10 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG	025312087
BAXTER ONCOLOGY GMBH	UROMITEXAN	20 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG	025312099
BAXTER ONCOLOGY GMBH	UROMITEXAN	50 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG	025312101
AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	TACHIPIRINA	"500 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	012745168
FIDIA FARMACEUTICI SPA	METOTRESSATO FIDIA	"50 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE DA 2 ML	033478013
FIDIA FARMACEUTICI SPA	METOTRESSATO FIDIA	"200 MG/8 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE DA 8 ML	033478025
FISIOPHARMA S.R.L.	BRAMICIL	"100 MG/2 ML SOLUZIONE STERILE INIETTABILE" 1 FIALA	035132012
FISIOPHARMA S.R.L.	BRAMICIL	"150 MG/2 ML SOLUZIONE STERILE INIETTABILE" 1 FIALA	035132024
FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.	SODIO CLORURO	"2MEQ/ML SOLUZIONE INIETTABILE"5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML	031967108
GUERBET	DOTAREM	"0,5 MMOL/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" FLACONE 100 ML	029724085
IPRA S.P.A.	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	"ACQUA STERILE E APIROGENA PER PREPARAZIONI INIETTABILI" 5 FIALE 5 ML	035139029
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA	ZILIP	"1% CREMA " TUBO 2 G	032154015
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA	ZILIP	"1% CREMA" FLACONE CON EROGATORE 2 G	032154027
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA	ZILIP	"1% CREMA" TUBO 5 G	032154039
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	AMPLIZER	12 CAPSULE 250 MG	022361012
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	AMPLIZER	1 FLAC. GRANULATO 20 G 5%	022361024
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	AMPLIZER	12 CAPSULE 500 MG	022361036
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	AMPLIZER	12 COMPRESSE 1 G	022361048
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	BRANITIL	"500 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	027620018
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	BRANITIL	"POLVERE PER SOLUZIONE ORALE" 1 FLACONE	027620020
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	CARDIOTEN	50 CONFETTI 20 MG	027790017
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	CARDIOTEN	"40 RETARD" 30 CAPSULE A CESSIONE REGOLATA 40 MG	027790029
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	COLAX	22 CAPSULE	015270034

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. A.I.C.
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	COLAX	FLACONE SCIROPPO 200 ML	015270046
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	DEXICAM	30 CAPSULE 20 MG	025948023
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	DEXICAM	10 SUPPOSTE 20 MG	025948035
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	DEXICAM	TUBO GEL 1% 50 G	025948047
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	EPABETINA	20 COMPRESSE	013417011
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	EPABETINA	FLAC. SCIROPPO 200 ML	013417023
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	EPALAT EPS	15 BUSTINE GRANULATO 12 G	028524015
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	FURIL	"50 MG COMPRESSE" BLISTER 40 COMPRESSE	016625016
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	GAMMADIN	SOLUZIONE DERMATOLOGICA FLACONE 200 ML	029582018
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	GAMMADIN	"10G/100G UNGUENTO" TUBO 30G	029582020
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	GAMMADIN	COLLUTTORIO FLACONE 120 ML	029582032
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	MUCOBRON	30 COMPRESSE 30 MG	025949013
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	MUCOBRON	FLACONE 200 ML 0,3%	025949025
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	MUCOBRON	AD 10 SUPPOSTE 30 MG	025949037
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	MUCOBRON	BB 10 SUPPOSTE 15 MG	025949049
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	MUCOBRON	30 BUSTINE 15 MG	025949052
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	NOVODIL	"75" 30 CONFETTI 75 MG	018800021
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	PENTABIL	FLAC. SCIROPPO 175 G	019260013
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	SEDOL	AD 10 SUPPOSTE 2,5 G	026807014
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	SEDOL	BB 10 SUPPOSTE 1,5 G	026807026
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	TIOCOSOL	SCIROPPO BAMBINI 150 ML	000878052
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	TIOCOSOL	SCIROPPO BAMBINI 200 ML	000878064
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	TRIOCETIN	8 CAPSULE	022823013
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	TRIOCETIN	12 CAPSULE	022823025
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	TRIOCETIN	16 CAPSULE	022823037
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	TRIOCETIN	FLAC SCIROPPO 60 ML	022823049
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	TRIOCETIN	FLAC SCIROPPO 100 ML	022823052

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. A.I.C.
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	UBIDEX	"50 MG CAPSULE RIGIDE" 14 CAPSULE	027408018
OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	URODENE	"400 MG CAPSULE RIGIDE" BLISTER 20 CAPSULE RIGIDE	025947021
POLIFARMA SPA	VEDRIN	"150 MG COMPRESSE"30 COMPRESSE	018852018
RKG S.R.L.	AMBROXOL RKG	"15 MG LATTANTI SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	033965056
RKG S.R.L.	AMBROXOL RKG	"15 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE O DA NEBULIZZARE" 10 FIALE	033965017
RKG S.R.L.	AMBROXOL RKG	"30 MG BAMBINI SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	033965043
RKG S.R.L.	ERRESOLV	"30 MG/10 ML GRANULATO PER SCIROPPO" 1 FLACONE 100 G	035282019
RKG S.R.L.	ERRESOLV	"15 MG GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE" 30 BUSTINE	035282021
ROCHE S.P.A.	REDOXON	" 500 MG COMPRESSE MASTICABILI GUSTO ARANCIO SENZA ZUCCHERO" 30 COMPRESSE	005064187
ROCHE S.P.A.	REDOXON	" 500 MG COMPRESSE MASTICABILIGUSTO LIMONE SENZA ZUCCHERO"30 COMPRESSE	005064199
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	"SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE IN POLIPROPILENE DA 1000 ML	030649230
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	ELETTROLITICA REIDRATANTE	"III SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE IN POLIPROPILENE 500 ML	030712184
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	GLUCOSIO	"5% SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 500 ML	030672758
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	GLUCOSIO	"5% SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 250 ML	030672760
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	GLUCOSIO	"5% SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 100 ML	030672772
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	MORFINA CLORIDRATO	"0,01 G SOLUZIONE STERILE APIROGENA PER USO INTRAMUSCOLARE, ENDOVENOSO, PERIDURALE" FIALA 1 ML	030677037
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	MORFINA CLORIDRATO	"0,02 G SOLUZIONE STERILE APIROGENA PER USO INTRAMUSCOLARE, ENDOVENOSO, PERIDURALE" FIALA 1 ML	030677049
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	RINGER ACETATO	"SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE DA 500 ML	030721094
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	RINGER LATTATO	"SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE DA 500 ML	030723112
TEVA PHARMA B.V.	TAMOXIFENE TEVA	30 COMPRESSE USO ORALE 10 MG	029440017
TEVA PHARMA B.V.	TAMOXIFENE TEVA	30 COMPRESSE USO ORALE 20 MG	029440029

04A06572

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 23 marzo 2004.

Istituzione di un biglietto integrato, in occasione della mostra «I Della Rovere: Piero della Francesca, Raffaello e Tiziano», nella Galleria Nazionale delle Marche.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002, concernente la costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 3113 del 2 marzo 2004 con la quale la Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Urbino ha comunicato che nel periodo dal 3 aprile 2004 al 3 ottobre 2004 avrà luogo la mostra «I Della Rovere: Piero della Francesca, Raffaello e Tiziano» allestita in quattro sedi espositive: Urbino, Pesaro, Senigallia e Urbania. Ad Urbino l'allestimento è previsto nel Palazzo Ducale sede della Galleria Nazionale delle Marche;

Considerata la proposta di istituire un biglietto integrato di € 8,00 - ridotto di € 4,00, che si ritiene potrà portare un notevole incremento di visitatori per la Ggalleria stessa;

Sentito il parere del comitato per i biglietti di ingresso musei che nella riunione del 16 marzo 2004 ha espresso parere favorevole alla proposta in argomento a condizione che vengano applicate le gratuità e le riduzioni di legge;

Decreta:

Nel periodo dal 3 aprile 2004 al 3 ottobre 2004 è istituito un biglietto integrato mostra - Galleria Nazionale delle Marche di € 8,00 - ridotto di € 4,00, in occasione della mostra «I Della Rovere: Piero della Francesca, Raffaello e Tiziano».

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 marzo 2004

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 310

04A06564

DECRETO 30 marzo 2004.

Istituzione di nuovi biglietti d'ingresso per il Palazzo Reale di Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del comitato per i biglietti di ingresso dei musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 3991 del 2 marzo 2004, con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Torino propone l'istituzione di nuovi biglietti d'ingresso per Palazzo Reale, in considerazione del fatto che «in anni recenti è stato restaurato ed aperto al pubblico l'appartamento di Madama Felicita e, a breve sarà aperto l'appartamento della Regina e dei Quadri moderni, ricco di sale splendidamente allestite»;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei che nella riunione del 16 marzo 2004 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Si autorizza l'istituzione di nuovi biglietti d'ingresso per Palazzo Reale di Torino, così determinati:

appartamento di Madama Felicita .... € 4,00;

appartamento della Regina e dei Quadri moderni .... € 4,00;

primo e secondo piano nobile - biglietto cumulativo .... € 8,50;

primo piano nobile + appartamento del Re - biglietto cumulativo .... € 8,50;

primo piano nobile + appartamento della Regina e Quadri moderni - biglietto cumulativo .... € 8,50;

primo piano nobile + appartamento di Madama Felicita - biglietto cumulativo .... € 8,50.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2004

Il direttore generale: CECCHI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 308

04A06637

DECRETO 30 marzo 2004.

Istituzione di un biglietto integrato, in occasione della mostra di opere di Roesler Franz, che avrà luogo a Villa d'Este.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del comitato per i biglietti di ingresso dei musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 16110/B dell'11 febbraio 2004, con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Lazio ha comunicato che nel periodo dal 22 marzo al 13 giugno avrà luogo, presso Villa d'Este, una mostra di opere di Roesler Franz, fissando l'importo del biglietto integrato in € 9,00;

Visto il fax del 25 marzo 2004 con il quale la Soprintendenza medesima ha rettificato il periodo della mostra, la quale si svolgerà dal 13 maggio al 26 settembre;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei che nella riunione del 16 marzo 2004 ha espresso parere favorevole a condizione che vangano applicate le gratuità e le riduzioni di legge;

Decreta:

Nel periodo dal 13 maggio al 26 settembre, in occasione della mostra di opere di Roesler Franz, che avrà luogo a Villa d'Este, è istituto un biglietto integrato di € 9,00 fermo restando l'ingresso gratuito o ridotto per le categorie aventi diritto secondo la normativa vigente.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2004

Il direttore generale: CECCHI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 307

04A06638

DECRETO 13 aprile 2004.

Rideterminazione del biglietto d'ingresso a Castel Sant'Elmo di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002, concernente la costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 3897 del 2 aprile 2004, con la quale la Soprintendenza speciale per il polo museale napoletano ha proposto la rideterminazione del biglietto d'ingresso a Castel Sant'Elmo da € 2,00 a € 3,00, in considerazione del fatto che la stessa «sta portando avanti un programma di lavori e manifestazioni che ha comportato un incremento della offerta al pubblico, sia in termini di spazio che di offerta culturale»;

Sentito il parere del comitato per i biglietti di ingresso musei, che nella riunione del 6 aprile 2004 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Il biglietto d'ingresso a Castel Sant'Elmo di Napoli è rideterminato in € 3,00.

Il presente decreto sarà inoltrato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 13 aprile 2004

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 303

04A06563

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 giugno 2004.

Disciplina delle reti da posta fissa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento (CE) 1626 del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquicoltura e gestione delle risorse idriche marine;

Ritenuto opportuno, nelle more della redazione del piano d'azione della pesca mediterranea e della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, procedere ad una più precisa definizione delle caratteristiche tecniche del sistema «attrezzi da posta»;

Decreta:

Art. 1.

1. Le reti da posta fissa sono quelle reti, ancorate al fondo marino, destinate a recingere o sbarrare spazi acquei, allo scopo di ammagliare pesci, crostacei e molluschi che vi incappano.

Art. 2.

1. È consentito l'impiego delle reti da posta fisse purché la superficie complessiva non sia superiore a 20.000 mq ciascuna.

Art. 3.

1. Le reti da posta fissa devono essere munite di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati fra loro non più di 200 metri.

2. Le estremità dell'attrezzo debbono essere muniti di galleggianti di colore giallo con bandiere di giorno, e fanali di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio.

Art. 4.

1. È vietato collocare reti da posta ad una distanza inferiore a 200 metri dalla congiungente i punti più foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 10 giugno 2004

Il Sottosegretario di Stato:
SCARPA BONAZZA BUORA

04A06545

DECRETO 10 giugno 2004.

Revoca delle deroghe concesse con gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, relativo all'annullamento del decreto 15 novembre 1989 recante riconoscimento della denominazione di origine «Aceto balsamico di Modena» e disciplina delle situazioni giuridiche interessate.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 2000, relativo all'annullamento del decreto 15 novembre 1989 recante riconoscimento della denominazione di origine «Aceto balsamico di Modena» e disciplina delle situazioni giuridiche interessate;

Visti in particolare gli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale con i quali sono state accordate le deroghe previste dall'art. 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) del Consiglio del 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 17 marzo 1977, n. 535;

Considerato che nel procedimento C-66-00, con sentenza del 25 giugno 2002, la Corte di giustizia ha stabilito che l'art. 13, n. 2, regolamento (CEE) 2081/92 come modificato dal regolamento (CE) 535/1997 deve essere interpretato nel senso che il regime derogatorio istituito da tale norma non vale per i prodotti originari dello Stato membro che ha ottenuto la registrazione della denominazione di origine protetta;

Considerate pertanto l'opportunità di revocare le deroghe concesse con gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, non risultando le stesse conformi alla normativa comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

Le deroghe concesse con gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, sono revocate.

Art. 2.

L'art. 4 del decreto ministeriale 16 novembre 2000 è integrato con il seguente comma:

«Il divieto posto dal presente articolo relativamente ai termini "aceto" e "balsamico" non si applica alla denominazione "Aceto balsamico modenese" cui è stata accordata protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 535 del Consiglio del 17 marzo 1997».

Roma, 10 giugno 2004

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

04A06634

DECRETO 10 giugno 2004.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Aceto balsamico modenese», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea, per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Consorzio produzione certificata aceto balsamico di Modena, con sede in Modena, strada Curtatona n. 5/E - ang. via Emilia Est, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Aceto balsamico modenese», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 16/S/R del 9 giugno 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio produzione certificata aceto balsamico di Modena, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Aceto balsamico modenese», in attesa che l'organismo o comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover accordare un periodo transitorio per lo smaltimento delle etichette recanti la denominazione «Aceto balsamico di Modena», ai produttori che operano nel rispetto del disciplinare di produzione della denominazione «Aceto balsamico modenese» trasmesso ai competenti servizi comunitari;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio produzione certificata aceto balsamico di Modena, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Aceto balsamico modenese», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Aceto balsamico modenese».

Art. 2.

La denominazione «Aceto balsamico modenese» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 16/S/R del 9 giugno 2004 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

È accordato un periodo di nove mesi dalla data del presente decreto per consentire lo smaltimento delle etichette recanti la denominazione «Aceto balsamico di Modena» per il prodotto di cui all'art. 2;

Art. 4.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Aceto balsamico modenese», come

indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 5.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Aceto balsamico modenese

Art. 1.

Denominazione

La indicazione geografica protetta «Aceto balsamico modenese» è riservata al prodotto che risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

La produzione dell'«Aceto balsamico modenese» deve essere effettuata nel territorio amministrativo delle province di Modena e Reggio Emilia mediante l'impiego di mosti ottenuti da uve coltivate nella regione Emilia-Romagna.

Art. 3.

Metodo di elaborazione

L'«Aceto balsamico modenese» è il prodotto ottenuto, con particolare e tradizionale tecnologia, dai mosti d'uva, eventualmente sottoposti a parziale fermentazione o concentrati anche a fuoco diretto, con l'aggiunta di una aliquota di aceto vecchio di vino di almeno dieci anni, in modo da conferire al prodotto i caratteri organolettici tipici, con l'aggiunta di aceto ottenuto per acetificazione di solo vino nella misura di almeno il 10%.

La percentuale di mosto d'uva cotto e/o concentrato non dovrà essere inferiore al 20% della massa da avviare all'elaborazione. La concentrazione è protratta fino a che la massa iniziale di mosto abbia raggiunto una densità non inferiore a 1,240 alla temperatura di 20º C.

Le operazioni di elaborazione e di invecchiamento obbligatorio devono avvenire nei territori corrispondenti alle province di Modena e Reggio Emilia.

Fino ad un massimo del 2% del volume del prodotto finito è consentita l'aggiunta di caramello per la stabilizzazione colorimetrica. È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra sostanza.

L'elaborazione dell'«Aceto balsamico modenese» deve avvenire in recipienti di rovere con il consueto metodo di acetificazione con l'utilizzo di colonie batteriche selezionate, oppure utilizzando il consolidato metodo di acetificazione lenta in superficie o lenta a truciolo, seguito da affinamento. In ogni caso l'elaborazione avviene nell'arco di un periodo minimo di due mesi a partire dalla data in cui è effettuato l'assemblaggio delle materie prime da avviare alla elaborazione.

Il prodotto che a giudizio del detentore ha acquisito le caratteristiche minime previste dal presente disciplinare per l'immissione al consumo, è sottoposto ad esame analitico ed organolettico.

Art. 4.

Caratteristiche al consumo

L'«Aceto balsamico modenese», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: limpido e brillante;

colore: bruno intenso;

odore: caratteristico, persistente, intenso e delicato gradevolmente acetico, con eventuali note legnose;

sapore: agrodolce, equilibrato, gradevole caratteristico;

densità a 20º C: non inferiore a 1,06;

titolo alcolometrico effettivo: non superiore a 1,5% in volume;

estratto secco netto minimo: 30 gr per litro;

acidità totale minima: 6 per cento;

anidride solforosa totale: massimo 100 mg/l.;

ceneri: minimo 2,5 per mille;

zuccheri riduttori: minimo 110 gr/litro.

L'accertamento delle caratteristiche analitiche e organolettiche del prodotto è effettuato su richiesta degli interessati su tutte le partite prima dell'immissione al consumo.

Art. 5.

Esami analitici, sensoriali ed imbottigliamento

Il superamento dell'esame analitico e sensoriale è condizione vincolante per poter commercializzare il prodotto con la denominazione di cui all'art. 1.

I contenitori, in vetro o in legno, in ceramica o terracotta, nei quali l'Aceto balsamico modenese è immesso al consumo devono essere delle seguenti capacità: 0,250 lt; 0,500 lt; 0,750 lt; 1 lt; 2 lt; 3 lt; 5 lt; ed in bustine monodose.

Non sono ammessi contenitori di altro materiale, ad eccezione di quelli indicati nel presente articolo.

Art. 6.

Designazione e presentazione

La designazione in etichetta della denominazione «Aceto balsamico modenese» deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili e della stessa dimensione e colorimetria e sufficientemente grandi da essere distinti da ogni altra indicazione che compare in etichetta.

La designazione della denominazione «Aceto balsamico modenese» deve essere immediatamente seguita dalla dizione «indicazione geografica protetta» scritta per esteso ed in caratteri di dimensione non inferiore a di quelli utilizzati per la designazione della denominazione.

In etichetta potrà, altresì, comparire anche per esteso e nella lingua del Paese di destinazione la sigla comunitaria «indicazione geografica protetta» o «I.G.P.».

Alla denominazione «Aceto balsamico modenese» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva», «superiore», «classico» e similari.

È tuttavia consentita la dizione «invecchiato» qualora l'invecchiamento si sia prolungato per un periodo non inferiore a tre anni in botti, barili o altri recipienti in legno.

04A06635

DECRETO 15 giugno 2004.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Patata di Bologna», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea, per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio dei 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Patata Bologna D.O.P., con sede in Bologna, via Bassa dei Sassi n. 1/2, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Patata di Bologna», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 66636 del 31 maggio 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio Patata Bologna D.O.P. ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Patata di Bologna», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio Patata Bologna D.O.P., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Patata di Bologna», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 63636 del 31 maggio 2004, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Patata di Bologna».

Art. 2.

La denominazione «Patata di Bologna» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Patata di Bologna», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PATATA DI BOLOGNA»

Art. 1.

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Patata di Bologna e riservata alla patata che risponde ai requisiti stabiliti nel seguente disciplinare di produzione.

La D.O.P., «Patata di Bologna», identifica il tubero che risponde per caratteristiche fisiche, organolettiche ed area di produzione a quanto descritto nel disciplinare di seguito riportato.

Art. 2.

Le varietà utilizzabili devono essere riconducibili per caratteristiche morfologiche e organolettiche alla tipologia tradizionale coltivata nella provincia di Bologna, cioé la varietà Primura, quindi con tuberi di forma ovale-allungata e con un buon contenuto di sostanza secca. I tuberi devono essere dotati di una polpa particolarmente serbevole, tendenzialmente non farinosa, idonea a molteplici utilizzi culinari come il fritto, la cottura a vapore e al forno.

Dal punto di vista morfologico le piante devono avere uno sviluppo vegetativo non eccessivo, con steli procombenti di grossezza normale, le foglie devono essere grandi di colore verde chiaro e mostrare una fioritura media. La precocità di maturazione è variabile da precoce a medio-tardiva, in funzione delle varietà, delle caratteristiche pedologiche dell'ambiente bolognese e delle variazioni climatiche.

I tuberi devono avere una forma prevalentemente ovale-allungata, regolare, con polpa consistente, di colore variabile dal bianco al giallo paglierino, buccia liscia e con la tradizionale tonalità chiara, caratteristica fornita dalla composizione dei suoli di coltivazione.

Dal punto di vista organolettico-qualitativo, la tipologia della patata di Bologna ha tradizionalmente un contenuto medio di sostanza secca e una buona consistenza della polpa, che la rendono particolarmente idonea a tutti gli usi, grazie anche alla sua buona presenza sul piatto.

Il gusto tipico ma non troppo pronunciato e la sua buona conservabilità, ottenuti grazie alla produzione in terreni vocati ed all'applicazione di tecniche agronomiche legate alla tradizione, ne fanno ancora oggi il riferimento ottimale per il mercato.

Art. 3.

La patata, per avvalersi della DOP deve essere prodotta esclusivamente da aziende agricole, condizionata e confezionata da imprese tutte situate nella provincia di Bologna, al fine di garantire il controllo e la tracciabilità.

Art. 4.

Le condizioni ambientali (suolo e clima) per la produzione della D.O.P «Patata di Bologna», devono essere idonee per fornire il supporto adeguato allo sviluppo di tuberi con le caratteristiche citate di seguito.

Suolo: deve essere fertile, profondo, dotato di sostanza organica e con una buona capacità drenante. Fin dai primi del 1800, le particolari caratteristiche del suolo descritte nell'opera del Contri (1817) legano la patata al territorio bolognese. Egli infatti descrive come la patata prediliga i «fondi bassi, già liberati dalle acque ed alzati dalle alluvioni dei fiumi», ovvero i terreni di bonifica tipici del bolognese. Le alterazioni avvenute nel tempo, su questo suolo, hanno dato poi origine a zone pianeggianti, costituite da sedimenti alluvionali trasportati e depositati dai fiumi e torrenti originari dell'Appennino e tutt'oggi attivi. Diversi processi chimici, fisici e biologici hanno contribuito alla formazione pedologica di tessitura medio-fine, dal pH alcalino, con buona dotazione dei principali elementi nutrizionali per la patata, come il potassio che risulta particolarmente presente. Si può osservare anche il caratteristico appoderamento del territorio, formato da appezzamenti di piccole-medie dimensioni, con orientamento secondo la linea di massima pendenza utile ad uno sgrondo naturale delle acque. Sempre ai primi dell'ottocento, Filippo Re nella sua opera «Saggio sulla coltivazione e sugli usi del pomo di terra» descrive i primi tentativi di conservazione dei tuberi durante l'inverno, deponendoli in ambienti asciutti, avvolti con strati di foglie secche o fieno, oppure paglia, che hanno preceduto la messa a punto delle attuali tecniche di stoccaggio, originarie e tipiche del territorio bolognese. Non va inoltre dimenticato, che anche il Bignami, nel 1773, riportava nella sua opera «Le Patate» come tale tubero fosse già entrato nell'uso comune in cucina per fare il pane, le frittelle, i bignè e le tagliatelle, cibi sicuramente tipici del territorio bolognese.

Dal punto di vista morfologico, i suoli dove avviene la coltivazione si presentano per la gran parte pianeggianti ma comprendono anche un'area collinare, mentre per l'aspetto pedologico, riferito alla composizione, come stabilito dalla Carta dei Suoli della regione Emilia-Romagna, possono essere distinti in: «suoli San Martino», «suoli Ascensione», «suoli Medicina», «suoli Massumatico», «suoli Cicogna», «suoli Galisano» e «suoli San Giorgio», riconducibili quindi a caratteristiche di buona profondità e buon drenaggio, con pH moderatamente alcalino e con presenza di sostanza organica. La tessitura è leggermente variabile tra gli stessi, ma tendenzialmente fine in superficie e media negli strati più fondi.

Dal punto di vista idrologico il territorio è ben fornito per la presenza di torrenti e fiumi naturali (Idice, Reno, Gaiana, Fossatone, Quaderna, Rido, Sillaro, Samoggia, Savena, ecc.) ed anche per la presenza di canali artificiali appositamente costruiti (canale Emiliano-Romagnolo), per fornire acqua alle coltivazioni nel periodo primaverile-estivo, che risulta quello di maggior fabbisogno.

Clima: la pianura bolognese è caratterizzata da temperature primaverili tiepide a partire da fine febbraio-inizio marzo, ideali per garantire una idonea germogliazione dei tuberi seminati in questo periodo. Durante lo stadio di massimo sviluppo vegetativo, concentrato nel periodo che va da aprile a giugno, le temperature raggiungono facilmente i 25-28° C, favorendo la formazione e l'accrescimento dei tuberi ed una regolare maturazione. Le precipitazioni distribuite durante l'anno, favoriscono la coltivazione nella fase di primo accrescimento vegetativo ed inizio tuberificazione; le stesse garantiscono pure il reintegro della falda idrica e le lavorazioni del suolo preparatorie alla semina della patata.

Art. 5.

Tecnica colturale: si basa fondamentalmente sulle pratiche presenti nel territorio fin dall'inizio della coltivazione della patata, come la preparazione del suolo, con lavorazioni profonde per favorire un buon sviluppo dell'apparato radicale e uno sgrondo efficace delle acque in eccesso.

La prima operazione consiste nella preparazione del terreno con l'assolcatura, effettuata nell'autunno precedente la semina, che permette agli agenti atmosferici invernali, quali la pioggia ed il gelo, di agire disgregando le zolle di terreno più grossolane e creare una tessitura idonea ad accogliere il tubero-seme. Tale lavorazione influisce in maniera significativa sullo sviluppo e sulla forma dei tuberi; infatti la tuberificazione degli stoloni, avviene in maniera regolare ed alla giusta profondità, quando il piano di semina ed il cumulo di terreno che ricopre il tubero-seme non risultano compatti, ma sufficientemente soffici ed areati. Inoltre, la produzione di tuberi sarà più regolare limitando la presenza di tuberi deformi, agevolando pure le operazioni di raccolta meccanica con conseguente riduzione di danni meccanici ai tuberi.

Per la semina è obbligatorio l'impiego di tuberi-seme certificati, sia interi che tagliati, la cui preparazione alla semina prevede la pregermogliazione, operazione che permette ai tuberi seme di svilupparsi in maniera più precoce e resistente una volta deposti in campo. Durante questa fase i tuberi sostano in un ambiente non soggetto a gelate, in presenza di luce diffusa, cosicché si sviluppi un germoglio di alcuni millimetri di lunghezza, dalla forma tozza e robusta. Tale pratica garantisce, una volta avvenuta la semina, una germogliazione regolare, priva di fallanze ed una certa precocità di maturazione della produzione, caratteristica ancora ricercata per gran parte delle produzioni pedecollinari dell'areale bolognese.

Per quanto riguarda l'avvicendamento colturale, è vietata la monosuccessione ed è ammesso il ritorno della patata nello stesso appezzamento di terreno dopo due anni di altre colture.

La concimazione viene effettuata tenendo conto dei fabbisogni della coltura; essa deve fornire gli elementi nutrizionali più adeguati, quali l'azoto, il fosforo ed il potassio, affinché sia possibile ottenere produzioni ottimali sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. La produzione massima è di 60 tonnellate/ha.

La tecnica colturale si completa con la concimazione e la difesa, applicando quanto disposto dalle norme contenute nei disciplinari della regione Emilia-Romagna.

Irrigazione: la tipica piovosità autunno-primaverile e la composizione intrinseca dei terreni alluvionali della pianura bolognese s'integrano in maniera perfetta alla rete di torrenti naturali e canali artificiali, utilizzati dai produttori per fornire durante la coltivazione regolari apporti irrigui, evitando sprechi e valorizzando le caratteristiche qualitative, come per esempio la pezzatura commerciale omogenea, il contenuto in sostanza secca e l'attitudine culinaria dei tuberi stessi.

La raccolta deve essere eseguita a maturazione fisiologica completa del prodotto, cioè quando la buccia non si lacera alla pressione esercitata dallo sfregamento con le dita, in quanto ciò permette di intervenire con macchine scavaraccoglipatate che depositano i tuberi in contenitori idonei al trasporto presso gli stabilimenti di ritiro.

La conservazione delle patate avviene in bins in celle per frigoconservazione a temperatura controllata, compresa tra 4 e 7° C, al riparo dalla luce.

Sono ammessi i trattamenti di post-raccolta previsti dalla vigente legislazione.

Art. 6.

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del seguente disciplinare è svolto da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 7.

La D.O.P. «Patata di Bologna» deve essere identificabile per aspetto fisico, componente chimica e organolettica, dai seguenti parametri:

a) tuberi di forma prevalentemente ovale-allungata, piuttosto regolare, con presenza di gemme (occhi) superficiali e poco pronunciati;

b) buccia liscia, integra e priva di difetti esterni che alterino le sue caratteristiche;

c) calibro dei tuberi omogeneo compreso tra 40 e 75 mm;

d) polpa di colore variabile dal bianco al giallo paglierino;

e) conservabilità non oltre i 10 mesi dalla data di raccolta.

Dal punto di vista chimico la composizione media per 100 g di parte edibile è così suddivisa:

acqua da 70,0 a 85,0%;

proteine da 1,8 a 2,2%;

grassi da 0,09 a 1,12%

carboidrati da 13,5 a 17,0%;

fibre da 2,2 a 2,7%;

minerali (sodio, potassio, magnesio, calcio, manganese, ferro, cobalto, rame, zinco, nichel, cromo, fosforo, cloro, fluoro, iodio, boro, selenio) da 1,0 a 1,2%;

vitamine da 0,05 a 0,1%.

La «Patata di Bologna» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

a) omogeneità di calibro dei tuberi: la dimensione dei tuberi (diametro radiale) misurata con calibro a maglia quadrata non può essere inferiore a mm 40 e superiore a mm 75.

La differenza tra diametro minimo e massimo non può essere superiore a mm 30.

Le tolleranze sono così fissate:

1) diametro minimo (mm 40) e massimo (mm 75): 3% sul numero di tuberi del campione;

2) omogeneità: 15% sul numero di tuberi;

b) non presentare in percentuale sul peso totale:

1) tuberi con difetti esterni evidenti (deformi, immaturi, pelati, germogliati, verdi, scabbiati, o con altre alterazioni parassitarie localizzate sulla buccia): 10%;

2) tuberi con macchie sottocutanee di origine traumatica (macchie nere) e alterazioni interne della polpa (cuore cavo, maculatura ferruginea, vitrescenza, ecc.): 10%;

3) tuberi con danni esterni (ferite, tagli): 5%;

4) tuberi sezionati e con marcescenze nella polpa: 0%.

La somma dei difetti inerenti le alterazioni delle caratteristiche dei tuberi non può superare il 15% in peso, escluso la percentuale inerente l'omogeneità dei calibri e la pezzatura.

Art. 8.

La commercializzazione della «Patata di Bologna» ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:

sacchi da 4 kg, 5 kg, 10 kg e 25 kg con fascia centrale o stampata di almeno 10 cm;

retine da 0,5 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg e 2,5 kg;

confezione: vertbag, quickbag, girsac e busta da 0,5 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 5 kg;

vassoio o vaschetta con peso di 0,5 kg, 0,750 kg, 1 kg;

cartone e ceste da 10 kg, 12,5 kg, 15 kg, 20 kg e 25 kg.

In tutti i casi le confezioni debbono contenere prodotto pulito ed essere sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della confezione stessa.

Sulle confezioni deve essere indicata la dicitura: «Patata di Bologna» seguita dalla dizione «D.O.P.» e dal logo così specificato: una immagine stilizzata di patata attraversata in diagonale da due fasce di colore rosso e blu, i cui colori risultano i seguenti:

il giallo della patata stilizzata Pantone Yellow 116 C, quadricromia 0/20/100/0;

il rosso della prima fascia obliqua Pantone Warm Red C, quadricromia, 0/100/100/0;

il blu della seconda fascia obliqua Pantone blu 286 C, quadricromia, 100/70/0/0;

Il carattere tipografico impiegato per comporre qualsiasi testo risulta essere l'Avenir nelle versioni chiaro e bold.

Il marchio non può essere riprodotto sulle confezioni in dimensioni inferiori ai 20 mm di base e comunque la DOP «Patata di Bologna» deve essere riportata in dimensioni maggiori di qualsiasi altra dicitura riportata in etichetta.

Dovranno inoltre essere indicati:

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e/o del confezionatore;

peso netto all'origine;

varietà,

nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto.

La confezione reca obbligatoriamente sull'etichetta, a caratteri chiari e leggibili il simbolo grafico comunitario e relative menzioni, in conformità alle precisazioni del Reg. (CE) 1726/98 e successive modifiche.

La dizione «Denominazione di Origine Protetta» può essere ripetuta in altra parte della confezione o dell'etichetta anche in forma di acronimo «D.O.P.».

Art. 9.

Commercializzazione prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. «Patata di Bologna», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P., riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato, provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92;

l'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

04A06547

DECRETO 15 giugno 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Bio 7 Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, avente valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 28 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 19 ottobre 2001 con il quale il laboratorio Bio 7 Srl, ubicato in Castelvetro (Modena), via Migliorara n. 5, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 26 maggio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 luglio 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Bio 7 Srl, ubicato in Castelvetro (Modena), via Migliorara n. 5, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 19 ottobre 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	DM 12/03/1986 Met II GU n° 161 14/07/1986 SO
Acidità	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 13
Anidride solforosa	Reg CEE n° 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 25
Densità	Reg 2676/90 CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 1
Estratto secco totale	Reg CEE n° 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 4
Piombo	DM 12/03/1986 Met XXXIV GU n° 161 14/07/1986 SO
Tenore zuccherino	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 3 modificato da Reg CEE 128/04 23/01/2004 GU CEE L 19/3 27/01/2004

04A06548

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 giugno 2004.

Modifica dell'art. 1 del decreto 3 giugno 2003, concernente il Fondo rotativo, finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della Simest S.p.a., per favorire la costituzione di imprese miste nella Repubblica Federale Jugoslava (ora Stato di Serbia e Montenegro), in Albania, in Bosnia e in Macedonia.

IL VICE MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del 31 gennaio 2001 recante «Utilizzo dello stanziamento di € 10.329.137,98 (lire venti miliardi) di cui alla legge n. 266/1999, per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica Federale di Jugoslavia;

Visto il decreto n. 397 del 3 giugno 2003, che ha modificato il decreto del 31 gennaio 2001, estendendo, in particolare l'utilizzo dello stanziamento per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nello Stato di Serbia e Montenegro, in Albania, in Bosnia e in Macedonia;

Visto il decreto n. 429 del 19 novembre 2003, art. 1, che ha incrementato per € 30 milioni lo stanziamento di cui al decreto del 31 gennaio 2001, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto n. 442 del 27 gennaio 2004, che ha modificato la definizione di soggetti destinatari e investimento, contenuta nell'art. 1 del decreto n. 397 del 3 giugno 2003;

Ritenuta la necessità di riconsiderare le disposizioni contenute nel decreto n. 397 del 3 giugno 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1. («Definizioni») del decreto n. 397 citato nelle premesse è così modificato per quanto attiene alle seguenti definizioni:

soggetti destinatari e investimento: l'inciso «società miste costituite o da costituire» è sostituito dall'inciso «società costituite o da costituire»;

intervento: è abrogato l'inciso: «e per un importo non superiore ad € 500.000»;

Resta invariato quant'altro previsto nel sopra citato art. 1 del decreto n. 397.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2004

Il Vice Ministro: URSO

04A06549

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 giugno 2004.

Approvazione della graduatoria dei progetti di cui al bando relativo a interventi strategici per la sicurezza stradale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il programma d'azione comunitario 1997-2001 in materia di sicurezza stradale;

Considerato che detto programma indica come obiettivo per gli Stati membri la riduzione del numero dei morti e dei feriti gravi a seguito degli incidenti stradali del 40% entro il 2010;

Visto l'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutiva del «Piano nazionale della sicurezza stradale» finalizzato a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali;

Vista la legge n. 488/1999 che all'art. 56 ha previsto il finanziamento degli interventi in materia di sicurezza stradale, da attuare da parte degli enti proprietari delle strade territorialmente competenti, sulla base dei programmi annuali di cui al considerato precedente;

Considerato che la predetta legge n. 488/1999, ha autorizzato, ai fini della realizzazione degli interventi di cui sopra, un limite di impegno quindicennale di € 20.658.276 per l'anno 2002, finalizzato all'accensione dei mutui da parte degli enti proprietari delle strade territorialmente competenti;

Considerato che il «Piano nazionale della sicurezza stradale», approvato con la delibera CIPE n. 100 del 29 novembre 2002, ed il secondo «Programma annuale di attuazione 2003», approvato dal CIPE nella seduta del 13 novembre 2003, destinano il 25% delle risorse disponibili, pari a € 5.164.569,00, quali limiti di impegno quindicennale, per il finanziamento, da porre in capo all'Amministrazione centrale, di interventi ritenuti strategici finalizzati a migliorare la sicurezza stradale;

Considerato che con le suddette risorse è possibile attivare cofinanziamenti di interventi per un importo di € 51.645.690,00;

Considerato che il secondo «Programma annuale di attuazione 2003», secondo quanto indicato al capitolo 5, prevede che l'allocazione delle risorse da utilizzare per l'attuazione degli interventi strategici per il miglioramento della sicurezza stradale, da realizzare in ambito nazionale a cura del Ministero delle infrastrutture e trasporti, avvenga previa pubblicazione di un bando nazionale riservato a regioni, province e comuni, che potranno partecipare in forma singola o associata;

Visto il «Bando relativo a interventi strategici per la sicurezza stradale», approvato con decreto dirigenziale 13 novembre 2003, n. 4325, che all'art. 8 ha previsto la costituzione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di una commissione di valutazione formata da dieci esperti, due dei quali indicati dallo stesso Ministro, due indicati dalla Consulta nazionale sulla sicurezza stradale, due indicati dalle regioni, due dall'UPI e due dall'ANCI;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2004, n. 198/CD, con il quale è stata istituita la suddetta commissione di valutazione;

Considerato che l'art. 8 del citato «Bando relativo a interventi strategici per la sicurezza stradale» prevede l'elaborazione di tre diverse graduatorie a secondo del tipo di misura proposta e precisamente: una graduatoria per i progetti relativi ai centri di monitoraggio regionali di cui al punto 2.4.1 del secondo «Programma annuale di attuazione 2003», una graduatoria per i progetti relativi ai piani e programmi per migliorare la sicurezza stradale secondo quanto indicato al punto 2.4.2 del «Programma annuale di attuazione 2003», ed un'ultima graduatoria per i progetti relativi alla realizzazione di interventi complessi di carattere intersettoriale e innovativo secondo quanto indicato al punto 2.4.3 del suddetto «Programma annuale di attuazione 2003»;

Vista la nota del 31 maggio 2004 con la quale la commissione ha trasmesso gli atti conclusivi dell'istruttoria e le tre graduatorie finali con i punteggi assegnati ai singoli progetti;

Considerato che al verbale finale trasmesso dalla commissione sono allegate le tre graduatorie distinte per le suddette linee di azione e due elenchi delle proposte ammesse al cofinanziamento, il primo relativo alla linea di azione 2.4.1, per un importo complessivo di cofinanziamento concesso di € 32.424.202,00, ed il secondo relativo alle linee di azione 2.4.2. e 2.4.3, per un importo complessivo di cofinanziamento concesso di € 19.221.488,00.

Considerato che dall'elenco relativo alle linee di azione 2.4.2 e 2.4.3 risulta che la proposta posizionatasi al n. 12 è coperta dal cofinanziamento per un importo limitato a € 1.503.315,75 a fronte di una richiesta di € 1.800.000,00;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le graduatorie degli interventi strategici di cui al «Bando relativo a interventi strategici per la sicurezza stradale» approvato con decreto dirigenziale 13 novembre 2003, n. 4325, predisposte dalla commissione di valutazione nominata con decreto ministeriale 19 febbraio 2004, n. 198/CD; dette graduatorie costituiscono parte integrante del presente decreto come allegati *A1*, *A2* e *A3* relativi rispettivamente ai punti 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3 del secondo «Programma annuale di attuazione 2003».

Art. 2.

Sono ammessi al cofinanziamento previsto dal suddetto «Bando relativo a interventi strategici per la sicurezza stradale» gli interventi inseriti nell'elenco riportato nell'allegato *B1*, che fa parte integran-

te del presente decreto, relativo alla linea di azione 2.4.1, per un importo complessivo di cofinanziamento di € 32.424.202,00 che viene assegnato sotto forma di limiti di impegno quindicennale.

Art. 3.

Sono inoltre ammessi al cofinanziamento previsto dal suddetto «Bando relativo a interventi strategici per la sicurezza stradale» gli interventi inseriti nell'elenco riportato nell'allegato *B2* che fa parte integrante del presente decreto, relativo alle linee di azione 2.4.2 e 2.4.3, per un importo complessivo di cofinanziamento di € 19.221.488,00 che viene assegnato sotto forma di limiti di impegno quindicennale, non trovando pertanto completa copertura il cofinanziamento del progetto, inserito nell'ultima posizione del suddetto elenco al n. 12.

Roma, 10 giugno 2004

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO *A1*

GRADUATORIA DELLE PROPOSTE AFFERENTI ALLA LINEA DI AZIONE 2.4.1
(CENTRI DI MONITORAGGIO REGIONALI)

Num.	*Amministrazione*	*Denominazione della proposta*	*Punti*
1	Lombardia	Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale	77
2	Emilia-Romagna	Centro di monitoraggio regionale	75
3	Umbria	Creazione del centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale	69
4	Toscana	Centro di monitoraggio regionale della sicurezza stradale della Regione Toscana (CMRSS)	61
5	Sardegna	Costituzione del centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale	60
6	Campania	Centro regionale integrato per la sicurezza stradale (CRISS)	59
7	Marche	Centro per la sicurezza stradale della Regione Marche	58
8	Basilicata	Costituzione del centro regionale di coordinamento e monitoraggio sulla sicurezza stradale	57
9	Calabria	Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale (Ce.Mo.S.S.)	55
10	Lazio	Centro di monitoraggio della sicurezza stradale della Regione Lazio	55
11	Prov. Aut. Trento	Centro provinciale di monitoraggio della sicurezza stradale	55
12	Abruzzo	Centro regionale abruzzese di monitoraggio della sicurezza stradale (C.R.A.MO.S.S.)	52
13	Molise	Creazione del centro di monitoraggio e governo della sicurezza stradale della Regione Molise	52
14	Puglia	Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale (C.Re.M.S.S.)	52
15	Piemonte	Rete degli osservatori provinciali e comunali dell'incidentalità e cento regionale di monitoraggio	51
16	Friuli-Venezia G.	Centro di monitoraggio regionale per la sicurezza stradale	49
17	Sicilia	Centro di gestione e monitoraggio regionale della sicurezza stradale	47

ALLEGATO A2

GRADUATORIA DELLE PROPOSTE AFFERENTI ALLA LINEA DI AZIONE 2.4.2
(PIANI E PROGRAMMI PER RAFFORZARE LA SICUREZZA STRADALE)

Num.	*Amministrazione*	*Denominazione della proposta*	*Punti*
1	Provincia di Reggio Calabria	Azioni integrate per il miglioramento della sicurezza stradale nella provincia di Reggio Calabria	76
2	Provincia di Novara	Tecnica e amministrazione della cultura della sicurezza stradale in un contesto territorialmente evoluto	73
3	Comune di Roma (RM)	Interventi di manutenzione programmata della rete viaria principale della città di Roma	71
4	Provincia di Cuneo	Progetto integrato della sicurezza stradale/Piemonte.	68
5	Provincia di Napoli	Programma integrato per la sperimentazione di soluzioni innovative per la messa a sistema e il reperimento delle risorse finanziarie per gli interventi di sicurezza stradale attraverso azioni multisettoriali nell'ambito della riqualificazione territoriale.	67
6	Comune di Imola (BO)	Progetto città sicura (Piano per la sicurezza stradale della città di Imola.	66
7	Provincia di Bari	Un patto territoriale per la sicurezza stradale, la salute e la socialità.	63
8	Comune di Vercelli (VC)	Interventi complessi intersettoriali, innovativi e integrati per il governo della sicurezza stradale e della mobilità urbana a Vercelli	53
9	Provincia di Caltanissetta	Strade sicure (STRA.SI) - Azioni integrate per la sicurezza stradale ed il contrasto dell'incidentalità sulla rete del percorso casa - lavoro nella provincia di Caltanissetta	51
10	Comune di Fermo (AP)	SAFE (Sicurezza applicata nei comuni del Fermano)	51
11	Comune di Lanuvio (RM)	Sulle strade della sicurezza-. Interventi strategici 2003	51
12	Comune di Latina (LT)	Piano integrato per la sicurezza stradale sul territorio del comune di Latina	51
13	Provincia di Campobasso	Piano della sicurezza stradale nella provincia di Campobasso	50
14	Provincia di Brindisi	O.P.S.S. (Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale)	46
15	Provincia di Cosenza	C.P.S.S. (Centro Programmazione Provinciale Sicurezza Stradale)	46
16	Comune di Porto Cesareo (LE)	Creazione di un centro di monitoraggio e governo della sicurezza stradale	46
17	Comune di Tricase (LE)	Creazione di un centro di monitoraggio e governo della sicurezza stradale	46
18	Comune di Pomigliano d'Arco (NA)	Interventi strategici per la sicurezza stradale	40

ALLEGATO 13

GRADUATORIA DELLE PROPOSTE AFFERENTI ALLA LINEA DI AZIONE 2.4.3

(INTERVENTI COMPLESSI DI CARATTERE INTERSETTORIALE E INNOVATIVO)

Num.	Amministrazione	Denominazione della proposta	Punti
1	Provincia di Bologna	Road safety management system: piano di gestione della sicurezza stradale	80
2	Comune di Assisi (PG)	Piano per la sicurezza stradale del territorio comunale di Assisi sottoposto a tutela UNESCO	79
3	Provincia di Mantova	Sicuri: strategie innovative di comunicazione per la prevenzione e la dissuasione dei fattori di rischio sugli incidenti stradali	78
4	Comune di Padova (PD)	Promix – interventi per la sicurezza stradale e la promiscuità sostenibile nell'area padovana.	78
5	Provincia di Milano	Sistema integrato sicurezza stradale on_line O@sis2	76
6	Provincia di Avellino	Lavori di manutenzione straordinaria – Miglioramento della sicurezza stradale lungo l'intero tronco della ex SS 400	75
7	Provincia di Firenze	Sicurtraf (Sistema integrato di comunicazione all'utenza e rilevamento per la sicurezza del traffico nell'area fiorentina)	74
8	Comune di Bari (BA)	Progetto PaSSS-Parco scientifico della sicurezza stradale	72
9	Comune di Parma (PR)	Messa in sicurezza del sistema di accessibilità pedonale all'ospedale Maggiore e al Parco Ducale con intervento di riqualificazione di Via Pasini, Via Gramsci e Piazzale Caduti del Lavoro ed estensione del sistema informativo per il rilevamento degli incidenti stradali	69
10	Comune di Albenga (SV)	La strada in sicurezza per vivere	67
11	Comune di Bologna (BO)	Progetto per la realizzazione di percorsi sicuri per non vedenti nella città di Bologna	67
12	Provincia di Brescia	Interventi complessi a carattere intersettoriale e innovativo per la messa in sicurezza di gallerie e intersezioni pericolose	65
13	Comune di Nuoro (NU)	Piano integrato per l'accessibilità in condizioni di sicurezza e la mobilità sostenibile in contesti di città storica morfologicamente complessi	65
14	Provincia di Alessandria	Interventi vari per il miglioramento del livello di sicurezza nella marcia degli utenti della strada, con particolare riferimento alla ex S.S. n.10 "Padana Inferiore" nel tratto compreso tra il confine con la provincia di Asti ed Alessandria	63
15	Comune di Finale Emilia (MO)	S.S. 468 di Correggio tra l'abitato di Massa Finalese ed il polo industriale ceramico a valenza interregionale di Canaletto	63
16	Provincia di Perugia	Metodologia prototipale per la verifica delle condizioni di esercizio e di sicurezza delle strade extraurbane	63
17	Comune di Sabaudia (LT)	Progetto di recupero e riqualificazione urbana attraverso la fruizione pedonale degli spazi, percorso protetti, e la realizzazione di "luoghi centrali" destinata agli spettacoli	63
18	Comune di Milano (MI)	Centro permanente di sicurezza urbana	59

Num.	*Amministrazione*	*Denominazione della proposta*	*Punti*
19	Comune di Palermo (PA)	Piano per il miglioramento della sicurezza pedonale nella circonvallazione di Palermo – realizzazione di 7 passaggi pedonali	58
20	Provincia di Ravenna	Progetto relativo a interventi per l'innalzamento della sicurezza stradale sulla direttrice interessante la strada provinciale n. 8 "Canale naviglio"	58
21	Comune di Vicenza (VI)	Programma di interventi per la sicurezza stradale nel Comune di Vicenza	58
22	Comune di Cosio Valtellino (SO)	Sistemazione incrocio S.S. 38 KM 11, 230	55
23	Comune di Eboli (SA)	Interventi di miglioramento della sicurezza stradale	55
24	Comune di Grosseto (GR)	Grosseto sicura	55
25	Comune di Torino (TO)	Interventi integrati di telecontrollo, monitoraggio, informazione e dissuasione dei comportamenti a rischio su direttrice di attraversamento della città	55
26	Provincia di Treviso	Progetto preliminare relativo agli interventi per l'installazione di dispositivi di sicurezza lungo le SS.PP. "Francesco Fabbri" e n. 50 "Di Portobuffolè"	55
27	Provincia di Udine	Progetto generale sulla sicurezza stradale in provincia di Udine	55
28	Comune di Vigliano Biellese (BI)	Interventi di moderazione del traffico sulla rete stradale comunale	55
29	Comune di Noci (BA)	La Murgia dei trulli in sicurezza: un progetto per la mobilità sicura e sostenibile in un comprensorio ad alta valenza paesaggistica	53
30	Comune di Napoli (NA)	Interventi infrastrutturali e di videomonitoraggio per la sicurezza stradale della perimetrale di Soccao	52
31	Provincia di Modena	Miglioramento della sicurezza di alcuni punti critici della viabilità provinciale e modenese	51
32	Comune di Cerignola (FG)	Sistemazione viaria degli accessi al centro abitato nord e sud	50
33	Comune di Pontedera (PI)	Progetto relativo alla sicurezza stradale	50
34	Provincia di Torino	STREETAGIC	50
35	Comune di Vigonza (PD)	"Muoversi sicuri"	48
36	Provincia di Caserta	Parco scientifico e tecnologico per la cultura e la conoscenza della sicurezza stradale	47
37	Provincia di Ferrara	Piano degli investimenti strategici per migliorare la sicurezza stradale nella provincia di Ferrara. Anno 2003	47
38	Comune di Caltagirone (CT)	Progetto preliminare per la realizzazione di rotonde in alcuni incroci dell'abitato	45
39	Comune di Castelraimondo (MC)	Riqualificazione viabilità veicolare e pedonale. Incrocio S.S. 256 – Viale Europa	45

Num.	Amministrazione	Denominazione della proposta	Punti
40	Comune di Fasano (BR)	Progetto di ammodernamento e messa in sicurezza del percorso stradale Fasano – Torre Canne	45
41	Comune di Galatone (LE)	Legge 144/99. Sistemazione della viabilità di collegamento tra le direttrici dei centri urbani Nardò/Seclì e Galatone/Lecce e dell'intersezione a raso in Largo Sant'Antonio	45
42	Provincia di Genova	Progetto relativo alla realizzazione e ed il rafforzamento di centri di governo e di informazione capillare sul territorio delle condizioni di sicurezza e transitabilità lungo la viabilità provinciale con particolare riferimento all'entroterra.	45
43	Comune di Marentino (TO)	"Ma. S.S.I. 2004- Realizzazione di un progetto di sicurezza stradale integrato a Marentino"	45
44	Comune di Monserrato (CA)	Progetto per la sistemazione della via Cesare Cabras	45
45	Comune di Rosà (VI)	Lavori di formazione di rotatoria stradale all'incrocio tra via Brega, via Ca' Baseggio e via del Lavoro	45
46	Comune di San Felice sul Panaro (MO)	Riqualificazione intersezioni stradali e realizzazione tangenziale nord in ambito comunale	45
47	Provincia di Bergamo	S.P. 122 " Francesca" Lavori di costruzione o riqualificazione rotatorie in corrispondenza delle intersezioni con la ex S.S. 42, con la S.P. 121 e con la S.P. 119 nei comuni di Verdello, Pognano e Spirano	44
48	Comune di La Spezia (SP)	Controllo accesso Spallanzani	43
49	Comune di Cagliari (CA)	REMASS: Sistema a REte per il monitoraggio e l'analisi della sicurezza stradale	42
50	Comune di Bassano del Grappa (VI)	Sistemazione dell'incrocio tra viale Vicenza, viale Palladio, via A. Moro nel comune di Bassano del Grappa	41
51	Comune di Lainate (MI)	Creazione variazione altimetrica	41
52	Provincia di Savona	Piattaforma innovativa intermodale di intervento strategico ripetibile ai fini della sicurezza stradale	41
53	Comune di Scheggino (PG)	Messa in sicurezza della strada comunale Pontuglia - Nevi	41
54	Provincia di Ancona	Risoluzione del nodo dell'Aspio tra la S.P. n. 361 Septempediana e la S.P. n. 2 Sirolo/Senigallia mediante la realizzazione di una viabilità a flusso rotatorio	40
55	Comune di Aprilia (LT)	Messa in sicurezza della viabilità di Via Toscanini, della S.S. 207 Nettunense e di Via Tiberio – Via Aldo Moro	40
56	Comune di Battipaglia (SA)	Opere ed infrastrutture primarie per la viabilità della S.S. 18	40
57	Comune di Benevento (BN)	Progetti degli interventi strategici per la sicurezza in città	40

Num.	Amministrazione	Denominazione della proposta	Punti
58	Comune di Candelo (BI)	Sicurezza stradale interessante le zone T.P.P. (traffico pedonale privilegiato)	40
59	Comune di Casalmaggiore (CR)	Comune di Caslalmaggiore. Realizzazione pista pedonale lungo la S.P. 88	40
60	Comune di Cosenza (CS)	Interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale sulle arterie viarie in entrata e uscita dalla città	40
61	Comune di Formia (LT)	Formia Città di Mare: percorso di connessione Piazza della Vittoria/Piazzale delle Poste con area portuale e attraversamento su suolo urbano S.S. 213 Flacca. Rotatoria Piazza Vittoria e sovrappasso pedonale, e rotatoria e sottopasso pedonale in prossimità della caserma dei Carabinieri e ospedale civico.	40
62	Comune di Jesi (AN)	Riqualificazione urbana di Viale Trieste – 2° stralcio.	40
63	Comune di Locri (RC)	Mitigazione del rischio per la mobilità cittadina	40
64	Comune di Lucca (LU)	Interventi strategici e infrastrutturali volti all'aumento del livello di sicurezza della circolazione in ambito urbano e suburbano	40
65	Provincia di Macerata	Tolleranza zero su alcune strade ad elevata incidentalità con adeguati interventi di prevenzione, controllo e repressione	40
66	Comune di Poggio Accaiano (PO)	Sicurezza in Poggio a Caiano	40
67	Comune di Ripi (FR)	Intervento di messa in sicurezza del tratto stradale il cui ambito di applicazione è compreso tra Via dello Statuto, Via Meringo e Via Aldo Moro	40
68	Comune di Rossano (CS)	Sistemazione e messa in sicurezza incrocio S.S. 106 – Nubrica – km 327,400	40
69	Comune di S. Lucia di Piave (TV)	Realizzazione di una pista ciclabile protetta lungo la S.P. n. 47 – Via Distrettuale	40
70	Comune di Sant'Anatolia di Narco (PG)	Messa in sicurezza delle strade comunali	40
71	Comune di Sant'Ippolito (PS)	Progetto della nuova viabilità veicolare e pedonale di Pian di Rose per il miglioramento della sicurezza stradale	40
72	Comune di Terracina (LT)	Progetto di messa in sicurezza delle strade extraurbane comunali	40

ALLEGATO *B1*

ELENCO

PROPOSTE AMMESSE AL COFINANZIAMENTO AFFERENTI ALLA LINEA DI AZIONE 2.4.1
(CENTRI DI MONITORAGGIO REGIONALI)

ORDINATE PER VALORE DEL PUNTEGGIO

Num.	*Amministrazione*	*Denominazione della proposta*	*Punti*	*Costo complessivo del progetto*	*Finanziamento concesso*
1	Lombardia	Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale	77	5.300.000,00	3.000.000,00
2	Emilia-Romagna	Centro di monitoraggio regionale	75	8.050.715,00	3.000.000,00
3	Umbria	Creazione del centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale	69	5.000.000,00	3.000.000,00
4	Toscana	Centro di monitoraggio regionale della sicurezza stradale della Regione Toscana (CMRSS)	61	2.613.788,00	1.829.652,00
5	Sardegna	Costituzione del centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale	60	3.500.000,00	2.300.000,00
6	Campania	Centro regionale integrato per la sicurezza stradale (CRISS)	59	2.300.000,00	1.610.000,00
7	Marche	Centro per la sicurezza stradale della Regione Marche	58	2.031.500,00	1.422.050,00
8	Basilicata	Costituzione del centro regionale di coordinamento e monitoraggio sulla sicurezza stradale	57	1.000.000,00	700.000,00
9	Calabria	Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale (Ce.Mo.S.S.)	55	4.000.000,00	2.500.000,00
10	Lazio	Centro di monitoraggio della sicurezza stradale della Regione Lazio	55	4.300.000,00	3.000.000,00
11	Prov. Aut. Trento	Centro provinciale di monitoraggio della sicurezza stradale	55	1.250.000,00	875.000,00
12	Abruzzo	Centro regionale abruzzese di monitoraggio della sicurezza stradale (C.R.A.MO.S.S.)	52	2.870.000,00	2.009.000,00
13	Molise	Creazione del centro di monitoraggio e governo della sicurezza stradale della Regione Molise	52	355.000,00	248.500,00
14	Puglia	Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale (C.Re.M.S.S.)	52	4.200.000,00	2.940.000,00
15	Piemonte	Rete degli osservatori provinciali e comunali dell'incidentalità e cento regionale di monitoraggio	51	3.600.000,00	2.520.000,00
16	Friuli-Venezia G.	Centro di monitoraggio regionale per la sicurezza stradale	49	600.000,00	420.000,00
17	Sicilia	Centro di gestione e monitoraggio regionale della sicurezza stradale	47	1.500.000,00	1.050.000,00
				52.471.003,00	**32.424.202,00**

ALLEGATO *B2*

ELENCO

PROPOSTE AMMESSE AL COFINANZIAMENTO AFFERENTI ALLE LINEE DI AZIONE 2.4.2 E 2.4.3

(PIANI E PROGRAMMI PER RAFFORZARE LA SICUREZZA STRADALE
E INTERVENTI COMPLESSI DI CARATTERE INTERSETTORIALE E INNOVATIVO)

ORDINATE PER VALORE DEL PUNTEGGIO

Num.	*Amministrzione*	*Denominazione della proposta*	*Punti*	*Costo complessivo del progetto*	*Finanziamento concesso*
1	Provincia di Bologna	Road safety management system: piano di gestione della sicurezza stradale	80	4.500.000,00	2.448.000,00
2	Comune di Assisi (PG)	Piano per la sicurezza stradale del territorio comunale di Assisi, sottoposto a tutela UNESCO	78	2.600.000,00	1.820.000,00
3	Provincia di Mantova	Sicuri: strategie innovative di comunicazione per la prevenzione e la dissuasione dei fattori di rischio sugli incidenti stradali	78	800.000,00	480.000,00
4	Comune di Padova (PD)	Promix – interventi per la sicurezza stradale e la promiscuità sostenibile nell'area padovana.	78	6.000.000,00	3.000.000,00
5	Provincia di Reggio Calabria	Azioni integrate per il miglioramento della sicurezza stradale nella provincia di Reggio Calabria	76	3.150.000,00	2.205.000,00
6	Provincia di Milano	Sistema integrato sicurezza stradale on_line - O@sis2	76	945.000,00	472.500,00
7	Provincia di Avellino	Lavori di manutenzione straordinaria – Miglioramento della sicurezza stradale lungo l'intero tronco della ex SS 400	75	1.360.960,35	952.672,25
8	Provincia di Firenze	Sicurtraf (Sistema integrato di comunicazione all'utenza e rilevamento per la sicurezza del traffico nell'area fiorentina)	74	1.200.000,00	840.000,00
9	Provincia di Novara	Tecnica e amministrazione della cultura della sicurezza stradale in un contesto territorialmente evoluto	73	1.650.000,00	1.150.000,00
10	Comune di Bari (BA)	Progetto PaSSS-Parco scientifico della sicurezza stradale	72	5.500.000,00	3.000.000,00
11	Comune di Roma (RM)	Interventi di manutenzione programmata della rete viaria principale della città di Roma	71	3.000.000,00	1.350.000,00
12	Comune di Parma (PR)	Messa in sicurezza del sistema di accessibilità pedonale all'ospedale Maggiore e al Parco Ducale con intervento di riqualificazione di Via Pasini, Via Gramsci e Piazzale Caduti del Lavoro ed estensione del sistema informativo per il rilevamento degli incidenti stradali	69	3.000.000,00	1.503.315,75
				33.705.960,35	**19.221.488,00**

04A06546

DECRETO 22 giugno 2004.

Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il titolo V della Costituzione;

Visto l'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il titolo III, capo I, del regolamento di esecuzione della legge-quadro in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Considerato che il comma 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni demanda al Ministro dei lavori pubblici ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di definire, con proprio decreto, gli «schemi-tipo» sulla base dei quali i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* della legge, redigono ed adottano il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori;

Considerato che i suddetti «schemi-tipo» debbono conformarsi alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti nell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni nonché agli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato regolamento;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, i programmi triennali, gli aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori debbono essere trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000, n. 5374/21/65;

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 4 agosto 2000 per l'interpretazione autentica del decreto ministeriale 21 giugno 2000;

Ritenuta la necessità di razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000, n. 5374/21/65 e delle relative schede allegate;

Visto il decreto n. 172/CD del 16 febbraio 2004 con il quale è stato costituito un tavolo tecnico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regioni e province autonome, allargato alla partecipazione di ANCI, UPI e UNCEM finalizzato alla razionalizzazione, rielaborazione e semplificazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000 e delle schede allegate;

Ritenuto che i siti internet individuati dal decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici n. 20 del 6 aprile 2001 relativi alla pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e degli avvisi di interventi realizzabili con capitali privati di cui al comma 2-*bis* dell'art. 37-*bis* della legge n. 109/1994, e successive modificazioni e integrazioni, hanno assunto, nell'ottica di un sistema informativo e informatico di tipo federato, rilevanza nazionale di libero e puntuale accesso;

Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 685/IV del 7 maggio 2004;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'art. 4 la cui rubrica reca «studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali»;

Ritenuta la necessità della pubblicazione informatica della programmazione triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

Considerato che ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000, a seguito di proposte di modifica al citato decreto, il Ministro dei lavori pubblici, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche procedendo alla integrale pubblicazione del testo nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

Art. 1.

Redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori

pubblici, adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto.

2. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno, e, prima della loro pubblicazione, sono adottati entro il 15 ottobre di ogni anno dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

3. Entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno ai sensi dell'art. 13, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Gli altri soggetti di cui al precedente comma 1, approvano i medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell'art. 14, comma 9, legge n. 109/1994, e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 13, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

4. Per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni individuano un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle regioni e dalle province autonome, competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione da parte delle regioni e delle province autonome del sito di loro rispettiva competenza l'accreditamento avviene per il tramite del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Presso gli stessi siti internet di cui al comma 4 è disponibile il supporto informatico per la compilazione delle schede tipo allegate al presente decreto.

Art. 2.

Attività preliminari alla redazione del programma

1. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 109/1994, e dei beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione ai sensi dell'art. 19, comma 5-*ter*, legge n. 109/1994, il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 1, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma. Nella scheda 2, sezione B, sono invece riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, comma 4, della legge n. 109/1994.

2. Per l'inserimento nel programma di ciascun intervento di importo inferiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui al precedente art. 1 provvedono a redigere sintetici studi ai sensi dell'art. 11, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 nei quali sono indicati le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'intervento stesso, corredati dall'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 109/1994. Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati in rapporto alla effettiva natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.

3. Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, provvedono alla redazione di studi di fattibilità, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

4. Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni e integrazioni.

5. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono inserire nel programma triennale i relativi interventi ove dispongano della progettazione preliminare redatta ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Contenuti del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti vengono indicati gli elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati la localizzazione dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e la categoria recate nelle tabelle 1 e 2, gli apporti di capitale privato indicati nella tabella 3, allegate al presente decreto.

2. Nella scheda 3 è contenuta la distinta dei lavori da realizzarsi nell'anno cui l'elenco si riferisce oltre al responsabile del procedimento, lo stato della progettazione come da tabella 4 allegata, le finalità secondo la tabella 5 allegata, la conformità ambientale e urbanistica, l'ordine di priorità in conformità all'art. 14, comma 3, legge n. 109/1994, e successive modificazioni e integrazioni, secondo una scala di priorità espressa in tre livelli.

Art. 4.

Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa

1. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla previa approvazione di uno studio di fattibilità o della progettazione preliminare secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 6, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La formulazione dell'elenco annuale, corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia, è riepilogata nella scheda 3. Ai sensi dell'art. 14, comma 9, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni e integrazioni, un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste disponibili tra i mezzi finanziari dell'amministrazione stessa al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

3. Ove necessario, l'elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.

4. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale.

5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono effettuate nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie amministrazioni.

Art. 5.

Pubblicità e pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso

1. Ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, gli schemi adottati dei programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, sono affissi, prima dell'approvazione dei programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, per almeno sessanta giorni consecutivi, nella sede dell'amministrazione procedente, che può adottare ulteriori forme di informazione nei confronti dei soggetti comunque interessati al programma, purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui all'art. 1, comma 3.

2. Quando il programma dell'amministrazione è redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità va effettuata anche presso le sedi dei medesimi uffici.

3. La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva.

4. Il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sugli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle regioni e dalle province autonome, fermo restando gli adempimenti di cui all'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Art. 6.

Applicazione e aggiornamento

1. Sulla base della concreta esperienza applicativa i soggetti di cui all'art. 1 inviano, entro il 30 marzo di ciascun anno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici, eventuali proposte di integrazione e modifica al presente decreto. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto con le relative schede allegate modifica e sostituisce il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000, n. 5374/21/65.

Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 giugno 2004

p. *Il Ministro:* MARTINAT

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 66

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA DELL'AMMINISTRAZIONE ....

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94				
Stanziamenti di bilancio				
Altro (1)				
Totali				

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

(1) Compresa la cessione di immobili.

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA DELL'AMMINISTRAZIONE .... ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	S/N (4)	Importo	Tipologia (5)
							TOTALE						

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(5) Vedi Tabella 3.

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA
DELL'AMMINISTRAZIONE ....
ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome			Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
				TOTALE								

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 14 comma 3 della legge 109/94 e sm.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DEL TRIENNIO AAAA/AAAA DELL'AMMINISTRAZIONE ....

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.i.

Elenco degli immobili da trasferire ex art. 19, c. 5-ter della Legge 109/94				Arco temporale di validità del programma Valore Stimato		
Riferimento intervento (1)	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	1° anno	2° anno	3° anno
			TOTALE			

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento.

Tabella 1 – Tipologie	
Codice	**Descrizione**
01	Nuova costruzione
02	Demolizione
03	Recupero
04	Ristrutturazione
05	Restauro
06	Manutenzione Ordinaria
07	Manutenzione Straordinaria
08	Completamento
09	Ampliamento
99	Altro

Tabella 2 – Categorie		
Codice		**Descrizione**
A01	**01**	STRADALI
A01	**02**	AEROPORTUALI
A01	**03**	FERROVIE
A01	**04**	MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
A01	**88**	ALTRE MODALITA’ DI TRASPORTO
A02	**05**	DIFESA DEL SUOLO
A02	**11**	OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE
A02	**15**	RISORSE IDRICHE
A02	**99**	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO
A03	**06**	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
A03	**16**	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA
A03	**99**	ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO
A04	**07**	TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A04	**13**	INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA
A04	**14**	INFRASTRUTTURE PER LA PESCA
A04	**39**	INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI
A04	**40**	ANNONA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
A05	**08**	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
A05	**09**	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
A05	**10**	EDILIZIA ABITATIVA
A05	**11**	BENI CULTURALI
A05	**12**	SPORT E SPETTACOLO
A05	**30**	EDILIZIA SANITARIA
A05	**31**	CULTO
A05	**32**	DIFESA
A05	**33**	DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
A05	**34**	GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO
A05	**35**	IGIENICO SANITARIO
A05	**36**	PUBBLICA SICUREZZA
A05	**37**	TURISTICO
A06	**90**	ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE
E10	**40**	STUDI E PROGETTAZIONI
E10	**41**	ASSISTENZA E CONSULENZA
E10	**99**	ALTRO

Tabella 3 – Modalità di apporto di capitale privato	
Codice	**Modalità**
01	Finanza di progetto
02	Concessione di costruzione e gestione
03	Sponsorizzazione
04	Società partecipate o di scopo
99	altro

Tabella 4 – Stato della progettazione approvata	
Codice	**Stato della progettazione approvata**
SF	Studio di fattibilità
PP	Progetto preliminare
PD	Progetto definitivo
PE	Progetto esecutivo

Tabella 5 – Finalità	
Codice	**Finalità**
MIS	Miglioramento e incremento di servizio
CPA	Conservazione del patrimonio
ADN	Adeguamento normativo
COP	Completamento d'opera
VAB	Valorizzazione beni vincolati
URB	Qualità urbana
AMB	Qualità ambientale

04A06525

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. L'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 7 giugno 2004.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sasssari nel giorno 7 giugno 2004 con sospensione dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito della partecipazione del personale ad una assemblea indetta dalle R.S.U.; l'Ufficio di cui al punto 1.1. non ha operato nel suddetto giorno dalle 10,30 alle 12.30; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari ne ha ratificato la chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 9 giugno 2004 con nota n. 1148/04.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 novembre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 10 giugno 2004

Il direttore regionale: SPAZIANI

04A06494

PROVVEDIMENTO 21 giugno 2004.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 2004, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278, con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di maggio 2004, come segue:

MEDIE MENSILI IN EURO RIFERITE AL MESE DI MAGGIO 2004

CAMBI CALCOLATI DALL'UIC

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	QUANTITA DI VALUTA PER 1 EURO
AFGHANISTAN	Afghani	AFA	115	57,0344
ALBANIA	Lek	ALL	47	127,279
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	84,3877
ANDORRA	Peseta Andorra	ADP	245	-
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	98,3854
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,24195
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,14873
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,49671
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,48493
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	666,259
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,14929
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1,7033
AUSTRIA	Scellino Austriaco	ATS	20	-
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	5933,97
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,20072
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,452668
BANGLADESH	Taka	BDT	174	71,2263
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,38943
BELGIO	Franco Belga	BEF	4	-
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,40145
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,20072
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	54,2913
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	BYB	233	-
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo	BYR	263	2589,62
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	9,52062
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,95583
BOTSWANA	Pula	BWP	171	5,9154
BRASILE	Real	BRL	234	3,70831
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,05275
BULGARIA	Lev	BGL	45	1946,35
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,94637
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1288,28
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	4790,88
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,957
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	12	1,65414
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	130,818
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	0,984589
CECA (Repubblica)	Corona Ceca	CZK	223	31,9761
CECOSLOVACCHIA	Corona cecoslovacca	CSK	6	-
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,957
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,957
CILE	Peso Cileno	CLP	29	762,95
CINA (Repubblica Popolare di)	Renminbi(Yuan)	CNY	144	9,94198

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	QUANTITA DI VALUTA PER 1 EURO
CIPRO	Lira Cipriota	CYP	46	0,58589
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	3243,2
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,967
CONGO (Repubblica Democratica)	Nuovo Zaire	ZRN	227	-
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	455,074
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	43	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,64159
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1412,29
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	513,562
CROAZIA	Kuna	HRK	229	7,40202
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	27,6166
DANIMARCA	Corona Danese	DKK	7	7,44048
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,24195
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	53,2737
ECUADOR	Sucre	ECS	76	-
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,42056
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	10,5063
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,41025
ERITREA	Nakfa	ERN	243	16,2097
ESTONIA	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	10,3081
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,671574
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,16615
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	66	67,0178
FINLANDIA	Marco Finlandese	FIM	23	-
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0,827048
FRANCIA	Franco Francese	FRF	5	-
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,957
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	34,1495
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,3333
GERMANIA	Marco Tedesco	DEM	42	-
GERMANIA (Repub. Democratica)	Marco DDR	DDM	134	-
GHANA	Cedi	GHC	111	10606,2
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	72,5839
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	71	134,482
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,671574
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	213,239
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,850108
GRECIA	Dracma Greca	GRD	30	-
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,24195
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	9,8307
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	2405,73
GUINEA BISSAU	Peso Guinea Bissau	GWP	183	-
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Ekwele	GQE	194	-
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	214,929
HAITI	Gourde	HTG	151	41,3288
HONDURAS	Lempira	HNL	118	21,6917
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9,3618
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	54,2913

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	QUANTITA DI VALUTA PER 1 EURO
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	10810,2
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	10287,5
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1751,08
IRLANDA	Lira Irlandese	IEP	60	-
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	62	87,9705
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,50986
ITALIA	Lira Italiana	ITL	18	-
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	YUM	214	-
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	164,604
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	95,0598
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	52,5917
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,353386
LAOS	Kip	LAK	154	9416,78
LESOTHO	Loti	LSL	172	8,14319
LETTONIA	Lats	LVL	219	0,655719
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1816,9
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	63,6384
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,60958
LITUANIA	Litas	LTL	221	3,45282
LUSSEMBURGO	Franco Lussemburgo	LUF	56	-
MACAO	Pataca	MOP	156	9,64265
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61,7775
MADAGASCAR	Franco Malgascio	MGF	130	10244,2
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	129,498
MALAYSIA	Ringgit	MYR	55	4,56228
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	15,3092
MALI	Franco Mali	MLF	159	-
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,957
MALTA	Lira Maltese	MTL	33	0,425914
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	10,9448
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	309,48
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	32,1154
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	13,8124
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	13,9098
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1396,94
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	27720,6
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	7,70864
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	8,14319
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	87,6528
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	18,9843
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,957
NIGERIA	Naira	NGN	81	158,108
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	8	8,20744
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,94577
OLANDA	Fiorino Olandese	NLG	14	-
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,462274
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	69,2104
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,20072
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,86612
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	6889,11
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,18586
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,252

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	QUANTITA DI VALUTA PER 1 EURO
POLONIA	Zloty	PLN	237	4,72095
PORTOGALLO	Escudo Portoghese	PTE	13	-
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,37063
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,671574
ROMANIA	Leu	ROL	131	40564,1
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	34,8058
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	670,835
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,1099
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,48316
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,671574
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	10446,3
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,957
SERBIA E MONTENEGRO	Dinaro Serbo	CSD	265	69,4609
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6,21974
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	2869,52
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	2,05412
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	59,347
SISTEMA MONETARIO EUROPEO	Ecu	ECU	197	-
SLOVACCA (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	224	40,1637
SLOVENIA	Tallero Slovenia	SIT	215	238,74
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	3145,89
SPAGNA	Peseta Spagnola	ESP	24	-
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	117,351
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,24195
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,24195
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,24195
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	1	1,20072
SUD AFRICA	Rand	ZAR	82	8,14319
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	312,007
SURINAME	Fiorino Suriname	SRG	150	-
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,24195
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	9	9,12771
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	3	1,54004
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	8,14319
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	TJR	239	-
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	3,69943
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	40,1809
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1327,63
THAILANDIA	Baht	THB	73	48,6137
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,4568
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	7,43496
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,52635
TURCHIA	Lira Turca	TRL	10	1818487
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6181,32
U.R.S.S. (Cambi di mercato)	Rublo	SUR	991	-
U.R.S.S. (Cambi ufficiali)	Rublo	SUR	64	-
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,39601
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2214,78
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	252,915
UNIONE MONETARIA EUROPEA	Euro	EUR	242	1
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	35,3434

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	QUANTITA DI VALUTA PER 1 EURO
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1180,95
VANUATU	Vatu	VUV	208	133,862
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2299,62
VIETNAM	Dong	VND	145	18902,4
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	220,364
YEMEN DEL NORD	RIAL	YER	992	-
YEMEN DEL SUD	Dinaro Yemen	YDD	128	-
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5818,09
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	5804,34

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2004

Il direttore centrale: BUSA

04A06616

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 24 giugno 2004, n. **24/2004.**

Decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004. Chiarimenti e indicazioni operative.

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro
All'INPS
Direzione centrale ispettorato
All'INAIL
Direzione centrale ispettorato
All'ENPALS
Direzione generale - Servizio contributi e vigilanza
All'INPGI
Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza
All'IPSEMA
Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza
All'ENASARCO
Unità organizzativa vigilanza e coordinamento
e p.c.
All'Agenzia delle entrate
Direzione centrale accertamento
Comando Carabinieri ispettorato del lavoro
Comando Generale della Guardia di finanza
Alla Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro
Al SECIN
Alla provincia autonoma di Bolzano
Alla provincia autonoma di Trento
Alla regione Siciliana
Assessorato lavoro e previdenza sociale
Ispettorato regionale del lavoro

Il decreto legislativo del 23 aprile 2004, n. 124, introduce nell'ordinamento una organica riforma dei servizi di vigilanza in materia di lavoro, in attuazione della delega legislativa prevista dall'art. 8, legge 14 febbraio 2003, n. 30, con particolare riferimento all'organizzazione complessiva e al coordinamento dell'attività ispettiva di tutti gli organismi competenti in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché di quelli comunque impegnati sul territorio in azioni di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, per profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche a mezzo della Direzione generale con compiti di direzione e di coordinamento delle attività ispettive, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 124/2004 e della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, assume, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni e alle province autonome, le iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, provvedendo a vigilare su tutto il territorio nazionale in materia di rapporti di lavoro e di livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, anche promuovendo l'osservanza complessiva della normativa di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi e della disciplina previdenziale.

La Direzione generale assume compiti di direzione delle attività ispettive, fornisce direttive operative e svolge attività di coordinamento nella vigilanza della predetta materia, assicurando l'esercizio unitario dell'attività ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e degli Enti previdenziali, nonché l'uniformità di comportamento dei relativi organi di vigilanza.

Compiti delle Direzioni regionali del lavoro (art. 4)

Alle Direzioni regionali del lavoro (DRL) spetta il compito di coordinare sul relativo territorio regionale l'attività di vigilanza in materia, individuando linee operative e priorità di azione sulla base delle direttive emanate dalla Direzione generale, anche conformemente agli indirizzi e agli obiettivi individuati dalla Commissione centrale di coordinamento.

I Direttori regionali, nello svolgere tale attività di coordinamento, privilegiano un confronto diretto e costante con i Direttori regionali degli Enti previdenziali e assicurativi, favorendo ogni ulteriore attività di consultazione e di dialogo e comunque con incontri di coordinamento che abbiano luogo almeno ogni tre mesi.

Quanto alla composizione della Commissione regionale di coordinamento, istituita con decreto del Direttore della DRL, l'individuazione delle rappresentanze sindacali competenti ad effettuare la designazione dei rispettivi rappresentanti avviene, nell'ambito di quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fra le organizzazioni che a livello regionale hanno maggiore rappresentatività.

Compiti delle Direzioni provinciali del lavoro (art. 5)

Alle Direzioni provinciali del lavoro (DPL) spetta il compito di coordinare, nell'ambito territoriale di competenza, l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale fornendo le direttive necessarie a razionalizzare l'attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazioni di interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione.

Al fine di garantire una più integrata ed efficace azione complessiva di contrasto del lavoro irregolare sul territorio e di evitare duplicità di interventi, deve ravvisarsi, anche a livello provinciale, l'opportunità di mantenere costanti rapporti con gli Enti impegnati nell'attività di vigilanza, con particolare riferimento a INPS e INAIL.

In tal senso, sulla base delle indicazioni fornite dalle DRL e dalle Commissioni regionali, si ritiene opportuno favorire ogni attività di consultazione e di dialogo con tutti i soggetti interessati, da realizzarsi in particolare mediante incontri almeno trimestrali con i Direttori provinciali di INPS, INAIL, nonché degli altri Enti previdenziali.

In ogni caso in cui sia necessario attivare un più stretto coordinamento operativo di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto al lavoro irregolare, sono convocati i CLES, nella composizione prevista dal decreto legislativo n. 124/2004, che sostituiscono operativamente le commissioni provinciali di coordinamento della vigilanza. A tal proposito si ritiene opportuno precisare che la partecipazione al CLES del Comandante provinciale della Guardia di finanza, del rappresentante degli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate e del presidente della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78, comma 4, della legge n. 448/1998, è conseguenza automatica della previsione normativa e non necessita di alcun ulteriore atto amministrativo.

A tali organismi spetta, infatti, il ruolo di supporto del Dirigente, supporto che nelle rispettive sedi nazionale e regionali è riservato alle apposite Commissioni centrale e regionali di coordinamento.

Inoltre i CLES dovranno redigere un rapporto trimestrale sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati della attività ispettiva nella provincia di competenza, anche avvalendosi degli esiti dell'attività delle Commissioni per l'emersione del lavoro non regolare.

Ogni anno dovrà essere, altresì, redatta una relazione di sintesi sull'attività svolta.

Le relazioni trimestrali e annuali dovranno essere inviate alle DRL che, a loro volta, trasmetteranno i dati elaborati alla Direzione generale per le valutazioni complessive.

Al fine di predisporre e redigere le relazioni di cui sopra, i CLES potranno articolarsi in sottocommissioni operative che procederanno alla necessaria attività di raccolta dati e alla istruttoria di tali documenti.

Si ritiene opportuno, infine, che il dirigente dell'ufficio, ferma restando la propria autonomia decisionale e le sue prerogative, consulti i responsabili dei Servizi ispezione lavoro e politiche del lavoro, nonché dell'Ufficio legale, onde acquisire i dati statistici e le segnalazioni di merito da portare quali elementi di discussione all'interno dei CLES.

Personale ispettivo (art. 6)

Nulla muta rispetto al passato con riferimento all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale da parte del personale in forza presso le DRL e le DPL, nonché del personale di vigilanza di INPS, INAIL, ENPALS e degli altri Enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi.

Il personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria.

Ove in occasione della attività ispettiva si riscontri, da parte del personale di vigilanza degli enti previdenziali, la sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio, le comunicazioni di legge andranno effettuate direttamente all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

Restano evidentemente fermi i poteri di contestazione degli illeciti amministrativi in capo a tutto il personale di vigilanza, indipendentemente dal possesso della qualifica di Ispettore del lavoro, delle DRL e delle DPL, nonché degli Enti previdenziali.

Competenze delle Direzioni del lavoro (articoli 7 e 8)

Le Direzioni del lavoro hanno competenza generale in materia di vigilanza sulla tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività lavorativa, prescindendo dalla specifica tipologia contrattuale adottata dalle parti contraenti.

Al personale delle DPL è affidato anche il compito di svolgere attività di prevenzione e promozione finalizzata al rispetto della normativa lavoristica e previdenziale, su questioni di rilevanza generale, nonché sulle novità legislative e interpretative. Tali iniziative sono organizzate dalle DRL e dalle DPL, anche in concorso con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali, che ne stabiliscono le modalità di svolgimento.

Le problematiche trattate nel corso di tali attività non possono riguardare, peraltro, singoli casi concreti o problemi particolari di interesse aziendale, essendo questi prerogativa tipica dei consulenti del lavoro e delle altre figure professionali di cui alla legge n. 12/1979.

Nel corso di tali iniziative, che possono aver luogo anche presso le aziende, il personale, ove rivesta qualifica ispettiva, non esercita funzioni di vigilanza né può svolgere alcuna attività di accertamento.

L'attività informativa, promozionale e preventiva può essere svolta, altresì, nel corso dell'attività ispettiva qualora emergano profili di inosservanza e di non corretta applicazione della normativa, in assenza di rilievi sanzionatori di tipo penale o amministrativo.

Anche in queste situazioni, il personale ispettivo può fornire chiarimenti e indicazioni operative che devono fondarsi esclusivamente su circolari e su posizioni ufficiali del Ministero del lavoro (e degli Enti di previdenza per i profili di competenza).

Sulla base di una apposita convenzione, il cui schema sarà definito da successivo decreto ministeriale, la Direzione generale e le DRL e DPL e gli Enti previdenziali, anche d'intesa tra loro, potranno svolgere attività di informazione ed aggiornamento nei confronti di enti, datori di lavoro ed associazioni a cura e spese degli stessi, secondo quanto stabilito dal predetto decreto.

La disciplina sopra descritta non trova applicazione sino all'emanazione del decreto ministeriale che stabilirà lo schema delle convenzioni e i relativi profili economici.

Diritto di interpello (art. 9)

Il diritto di interpello compete esclusivamente ad enti pubblici, associazioni di categoria e ordini professionali.

Tale facoltà consiste nella possibilità di porre alle DPL e agli Istituti previdenziali quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative, nelle materie di rispettiva competenza.

Tali quesiti, inoltrati alle sedi competenti esclusivamente in via telematica, dovranno essere istruiti rispettivamente dalle DPL e dagli Istituti previdenziali destinatari degli stessi e quindi tempestivamente inviati alla Direzione generale corredati da apposita relazione.

Per quanto sopra precisato, in relazione a tale particolare procedura, le DPL e le sedi periferiche degli Istituti non potranno dare seguito a quesiti di carattere particolare o proposti dalle singole aziende.

Peraltro ogni attività di carattere «informativo» nei confronti delle aziende e dei lavoratori può continuare ad essere svolta dal personale ispettivo, senza che tale attività possa integrare i requisiti tipici della consulenza del lavoro, che rimane riservata ai professionisti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979.

Fermi restando gli effetti civili fra le parti e le eventuali conseguenze sul piano previdenziale, nel caso in cui il datore di lavoro provveda ad adeguarsi a quanto forma oggetto della risposta all'interpello, tale comportamento adesivo va valutato ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo (colpa o dolo) nella commissione degli illeciti amministrativi (art. 3 della legge n. 689/1981) nonché dell'applicazione delle sanzioni civili.

Si fa riserva di comunicare l'indirizzo di posta elettronica della Direzione generale per la trasmissione dei quesiti.

Razionalizzazione dell'attività di vigilanza (art. 10)

In attesa del decreto ministeriale che stabilirà le modalità di attuazione e il funzionamento della banca dati telematica, al fine di evitare duplicazione di interventi ispettivi in materia di lavoro previdenza e assistenza sociale, tutti gli organi di vigilanza interessati provvedono con la massima tempestività a comunicare reciprocamente i nominativi dei datori di lavoro ispezionati, secondo modalità definite sulla base di intese raggiunte a livello regionale o provinciale.

Tali comunicazioni vanno effettuate mediante indirizzo di posta elettronica riservato ad uso dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi ispettivi di DPL, INPS, INAIL e degli altri Enti previdenziali interessati.

Nell'ottica di un maggior coordinamento e cooperazione, i Direttori delle DRL istituiscono Gruppi di intervento straordinario in ambito regionale, nel rispetto delle direttive della Direzione generale, d'intesa con il Comando nucleo carabinieri presso l'Ispettorato del lavoro e con le Direzioni regionali di INAIL e INPS.

Il coordinamento del gruppo è affidato, dal Dirigente o dal responsabile del Settore Ispettivo della DRL, ad uno degli Ispettori del lavoro che lo compongono.

Nelle more della attuazione del modello unificato di verbale ispettivo, che costituisce uno strumento unitario di rilevazione degli illeciti, si sottolinea l'importanza del comma 5 dell'art. 10 per il quale i verbali di accertamento del personale che effettua vigilanza costituiscono fonte di prova in ordine agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere reciprocamente utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori amministrativi e civili di competenza dei relativi organi ispettivi.

L'utilizzabilità diretta delle acquisizioni effettuate dai vari organi di controllo risulta infatti conforme ai principi di buon andamento ed efficacia della pubblica amministrazione, in quanto rende possibile, ai fini della adozione dei provvedimenti sanzionatori, l'utilizzazione degli elementi acquisiti in sede di vigilanza anche da altri soggetti purché tali elementi siano contenuti nei verbali di accertamento che, come è noto, godono tutti della medesima fede privilegiata (cfr. *ex multis*, Cass. Sez. Civ. dell'11 giugno 2001, n. 7832).

Conciliazione monocratica (art. 11)

La conciliazione monocratica rappresenta un istituto di sicuro impatto nell'ambito delle competenze delle Direzioni provinciali del lavoro, anche per lo svolgimento della attività ispettiva così come riformata dal decreto legislativo n. 124/2004.

In effetti, tale conciliazione può trovare applicazione proprio in quanto la mera presentazione di una richiesta di intervento o il solo accesso in azienda, con riferimento alla conciliazione contestuale all'ispezione, non vincolano l'organo ispettivo in quanto non si è ancora proceduto ad alcun accertamento in ordine alla effettiva esistenza o alla veridicità delle situazioni e delle circostanze comunque rappresentate.

D'altro lato, la conciliazione monocratica può attivarsi soltanto quando non emergono evidenti e chiari

indizi di violazioni penalmente rilevanti, in quanto in tal caso è necessario procedere all'accertamento ispettivo.

La conciliazione può attivarsi anche nelle ipotesi nelle quali il lavoratore non sia un lavoratore subordinato ma sia, invece, titolare di un rapporto di lavoro autonomo (es. contratto a progetto o collaborazione coordinata e continuativa nei casi residuali di cui al decreto legislativo n. 276/2003).

Nel caso di rapporti certificati non è invece possibile procedere mediante conciliazione monocratica in quanto, in questo caso, chi intende presentare ricorso giurisdizionale contro la certificazione deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile.

Due sono le forme in cui la conciliazione monocratica può concretamente svilupparsi:

(a) *preventiva* = a fronte di una richiesta di intervento ispettivo da parte del lavoratore o dell'organizzazione sindacale che lo rappresenta, pervenuta anche precedentemente al 27 maggio 2004 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/2004), la DPL territorialmente competente, «*mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva*», ha la facoltà di procedere alla convocazione degli interessati per effettuare un tentativo di conciliazione fra prestatore e datore di lavoro quando emergono «*elementi per una soluzione conciliativa della controversia*»;

(b) *contestuale* = nel corso dell'espletamento di un accesso ispettivo, nell'ambito dell'attività di vigilanza, il personale ispettivo può procedere a raccogliere il consenso delle parti per effettuare un tentativo di conciliazione sulle questioni evidenziate dalle quali emergono «*elementi per una soluzione conciliativa della controversia*», dandone notizia alla DPL di appartenenza mediante apposita relazione ai fini dell'attivazione della procedura conciliativa.

In primo luogo va chiarito che può procedersi alla conciliazione monocratica se le questioni che rilevano attengono a diritti patrimoniali del lavoratore, siano essi, indifferentemente, di origine contrattuale o legale.

La conciliazione monocratica preventiva, peraltro, può avere luogo anche in occasione di richieste di intervento plurime o multiple, vale a dire che coinvolgano più lavoratori, purché le singole posizioni individuali vengano considerate separatamente, ciascuna per la propria specifica.

Ferma restando la discrezionalità del Dirigente della DPL nell'individuazione dei singoli soggetti, i «conciliatori monocratici» sono scelti sia tra i funzionari con adeguata e specifica professionalità maturata in tale ambito, sia tra i funzionari in possesso della qualifica ispettiva in quanto idonei a trattare la fattispecie da conciliare nell'ottica di un possibile seguito ispettivo.

Quanto alla conciliazione monocratica preventiva si precisa che, valutata dalla DPL la possibilità di esperire la procedura, il funzionario assegnatario provvede a convocare le parti innanzi a sé, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle finalità deflattive dell'istituto.

Nella lettera di convocazione, inviata con raccomandata, si provvede ad avvertire le parti circa la possibilità di farsi assistere durante la procedura di conciliazione da propri rappresentanti sindacali ovvero da consulenti del lavoro o dagli altri professionisti abilitati di cui alla legge n. 12/1979, cui abbiano conferito un mandato specifico.

In caso di accordo, il verbale, sottoscritto dal funzionario, acquisisce piena efficacia ed estingue il procedimento ispettivo, a condizione che il datore di lavoro provveda al pagamento integrale, nel termine stabilito nel verbale di accordo, sia delle somme dovute a qualsiasi titolo al lavoratore, sia al versamento totale dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi determinati sulla base della legislazione vigente ma con riferimento alle somme concordate in sede di conciliazione.

In particolare, s'intende evidenziare che il riferimento alle «norme in vigore» (art. 11, comma 4) è da intendersi anche con riguardo al rispetto dei minimali contributivi così come stabiliti dalla legge, pertanto qualora l'accordo in sede conciliativa monocratica si determini su parametri retributivi di misura inferiore ai minimali contrattuali, ai fini previdenziali il computo degli oneri contributivi e assicurativi va comunque operato con riferimento ai minimali di legge, se l'importo oggetto di conciliazione è inferiore ai predetti minimali.

Inoltre, per quanto concerne l'ipotesi di una rateazione del debito previdenziale, l'effetto estintivo è connesso alla verifica del pagamento delle spettanze retributive al lavoratore e alla comunicazione, da parte degli Istituti competenti, della effettiva ammissione al pagamento rateale del debito con attestazione dell'avvenuto versamento della prima rata.

Quanto poi alla conciliazione monocratica contestuale nel corso della attività di vigilanza, si segnala che la procedura può attivarsi nelle ipotesi già evidenziate di questioni riguardanti diritti patrimoniali dei lavoratori, che non presentino profili di rilevanza sanzionatoria di tipo penale, soltanto quando il personale ispettivo, valutate le circostanze di fatto e di diritto e considerato il comportamento delle parti, verifichi l'esistenza dei presupposti per una possibile soluzione conciliativa delle questioni, salvo ovviamente che abbia già acquisito oggettivi, certi e sufficienti elementi di prova delle violazioni amministrative correlate.

La conciliazione contestuale può essere avviata fino alla emanazione di un qualsiasi provvedimento amministrativo sanzionatorio.

Si ritiene di dover precisare, inoltre, che nel caso di assegnazione di una richiesta di intervento non ammessa a conciliazione monocratica preventiva, il personale ispettivo assegnatario della stessa non potrà procedere ad avviare la conciliazione contestuale successivamente all'accesso ispettivo.

In entrambe le fattispecie di conciliazione monocratica, l'attivazione della procedura interrompe i termini di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla conclusione del procedimento conciliativo, vale a dire, in caso di esito positivo, fino al momento del pagamento delle somme al lavoratore e del versamento dei contributi e premi a INPS e INAIL, fatto salvo quanto sopra specificato in materia di rateazione del debito previdenziale.

Si segnala, peraltro, che l'accertamento ispettivo prosegue se l'accordo non è raggiunto, ovvero se anche

una sola delle parti convocate non si sia presentata, o ancora se, nell'ipotesi di un'attività di vigilanza già avviata, entrambe le parti non acconsentono alla conciliazione.

Da ultimo si precisa che nella procedura di conciliazione monocratica contestuale la pratica viene assegnata, per il tentativo di conciliazione, preferibilmente al medesimo funzionario che ha proceduto all'ispezione.

Infine, anche in considerazione della peculiare struttura della conciliazione monocratica, in cui rileva la volontà non assistita del lavoratore, contrariamente a tutte le altre forme di conciliazione previste dall'ordinamento, il funzionario conciliatore può non procedere a sottoscrivere il verbale di un eventuale accordo manifestato dalle parti, nei soli casi in cui risulti evidente la mancanza di una genuina e libera manifestazione del consenso da parte del lavoratore.

Diffida accertativa (art. 12)

La previsione di cui all'art. 12 consente al personale ispettivo delle DPL di «diffidare», in sede di indagine ispettiva, il datore di lavoro a corrispondere direttamente al lavoratore le somme che risultino accertate quali crediti retributivi derivanti dalla corretta applicazione dei contratti individuali e collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nei limiti della loro efficacia soggettiva, in applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 124/2004.

Pertanto, in primo luogo, l'organo di vigilanza ha la facoltà di procedere ad impartire una diffida accertativa, valutate le circostanze del caso, secondo un prudente apprezzamento dei risultati dell'indagine e degli elementi obiettivi acquisiti.

A tal proposito, in particolare, va sottolineato che l'adozione della diffida accertativa appare possibile anche nell'ambito dei rapporti di lavoro autonomo (collaborazione coordinata e continuativa e lavoro a progetto), almeno in tutte quelle ipotesi in cui l'erogazione dei compensi sia legata a presupposti oggettivi e predeterminati che non richiedano complessi approfondimenti in ordine alla verifica dell'effettivo raggiungimento o meno dei risultati dell'attività.

In particolare, con riguardo alle ipotesi di conciliazione monocratica in sede ispettiva, l'organo di vigilanza potrà procedere a diffidare il datore di lavoro quando avrà acquisito elementi obiettivi, certi e idonei a determinare il calcolo delle spettanze patrimoniali del lavoratore, potendo altrimenti acquisire il consenso delle parti ad una conciliazione monocratica.

In seguito alla diffida il datore di lavoro può promuovere, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'atto, un tentativo di conciliazione presso la DPL, conciliazione che, in considerazione delle caratteristiche e delle finalità dell'istituto, va effettuata secondo le modalità procedurali previste dall'art. 11 del decreto (conciliazione monocratica), con gli effetti di cui all'art. 12, commi 2. Va peraltro evidenziato che, diversamente da quanto previsto nell'ipotesi della conciliazione monocratica, tale procedura non incide sullo svolgimento del procedimento ispettivo.

Decorso inutilmente il termine per esperire la conciliazione, oppure quando l'accordo fra le parti non venga comunque raggiunto in sede conciliativa, la diffida accertativa «acquista valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo», con apposito provvedimento del Direttore della DPL, il quale deve procedere a verificare la sussistenza dei presupposti e la correttezza del provvedimento di diffida.

Ciò comporta che il lavoratore può agire mediante atto di precetto al fine della soddisfazione dei crediti retributivi, potendo fondare le proprie pretese su un provvedimento amministrativo, avente natura di titolo immediatamente esecutivo.

Con riguardo all'eventuale seguito in opposizione la legge riconosce il carattere giuridico di accertamento tecnico alla diffida accertativa e quindi di qualificata ricognizione degli elementi di fatto della fattispecie, da parte di un organismo tecnico competente in materia, che potrebbe consentire all'Autorità giudiziaria adita di non procedere ad ulteriori accertamenti tecnici d'ufficio in ordine alla quantificazione del credito.

Tuttavia, il datore di lavoro può impugnare la diffida accertativa, validata dal provvedimento autonomo del Direttore della DPL, entro trenta giorni dalla notificazione, dinanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'art. 17, integrato dalle parti sociali (un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative), il quale deciderà il ricorso entro novanta giorni dalla presentazione.

Si richiama l'attenzione sul fatto che ove le parti sociali non forniscano i nominativi dei rispettivi rappresentanti chiamati ad integrare il predetto Comitato, lo stesso, trascorsi i trenta giorni dalla richiesta di nomina, decide nella sua composizione ordinaria.

In caso di conciliazione la diffida accertativa «perde efficacia» ed il credito vantato dal lavoratore sarà pari alla somma concordata in sede conciliativa. Sotto il profilo contributivo e assicurativo però, difformemente da quanto avviene per la conciliazione monocratica che non presuppone alcun accertamento da parte dell'organo di vigilanza, i versamenti non possono essere inferiori all'importo retributivo previsto dall'art. 1 del decreto-legge n. 338/1989, come convertito dalla legge n. 389/1989, col pagamento delle eventuali sanzioni civili e degli interessi legali.

Diffida (art. 13)

Il personale ispettivo, anche degli Enti previdenziali per i profili di competenza, che durante un accertamento constata l'inosservanza di norme per inadempimenti cui la legge ricollega sanzioni amministrative, nel verbale di ispezione deve provvedere «a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine».

La diffida opera dunque quale condizione di procedibilità in ipotesi di illeciti amministrativi che risultano accertati e provati e se le inadempienze risultano sanabili.

In primo luogo sono da ritenersi escluse dall'ambito della diffida tutte le violazioni in cui l'interesse sostanziale (soprattutto relativo alla tutela dell'integrità psico-fisica e della personalità morale) protetto dalla norma non è in alcun modo recuperabile (ad es. per aver fatto superare le quarantotto ore medie di lavoro

settimanale, per non aver rispettato adempimenti, di tipo non meramente documentale, in materia di apprendistato, lavoro minorile e genitori lavoratori, per aver utilizzato lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità).

Sono invece da ritenersi «sanabili» le violazioni amministrative relative ad adempimenti omessi, in tutto o in parte, che possono ancora essere materialmente realizzabili, anche qualora la legge preveda un termine per l'effettuazione dell'adempimento (illeciti omissivi istantanei con effetti permanenti).

Appare invece possibile attivare la procedura in esame anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia, ancor prima dell'adozione della diffida, posto in essere il comportamento dovuto, sia pur tardivamente. In tale circostanza infatti — analogamente a quanto avviene in materia di prescrizione obbligatoria — risulterebbe incongruo penalizzare chi effettua comunque un adempimento dovuto oltre il termine previsto rispetto a chi lo ometta totalmente. Tale fattispecie inoltre rientra, seppur latamente, nella nozione di sanabilità in quanto la finalità tutelata dalla disposizione viene comunque salvaguardata mediante un comportamento posto in essere volontariamente dal trasgressore.

Evidentemente, in tale ipotesi, non si avrà un vero e proprio atto di diffida ma un accertamento della condotta posta in essere e conseguente ammissione al pagamento della sanzione ai sensi dell'art. 13 del decreto (diffida *ora per allora*).

Se il datore di lavoro ottempera alla diffida il procedimento sanzionatorio si estingue mediante il pagamento di una somma agevolata a titolo di sanzione, pari al minimo fissato dalla legge oppure, in caso di sanzioni in misura fissa, a un quarto dell'importo stabilito.

Va comunque rilevato che nelle ipotesi in cui l'ammontare della somma, determinato ai sensi dell'art. 13 del decreto, sia superiore alla sanzione in misura ridotta, quantificata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, non è evidentemente conforme alla finalità dell'istituto procedere con l'atto di diffida.

La nuova diffida, inoltre, interrompe i termini di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, «fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione», pertanto, verificata l'inottemperanza, l'attività ispettiva riprende il suo corso.

Si ricorda, da ultimo, che la diffida trova applicazione a decorrere dal 27 maggio 2004 ed è applicabile anche alle violazioni commesse antecedentemente a tale data.

Disposizione (art. 14)

L'art. 14 del decreto attribuisce efficacia «esecutiva» alle disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, «*nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale*».

Il provvedimento è ricorribile entro quindici giorni con ricorso al Direttore della DPL competente per territorio, il quale è chiamato a decidere nei successivi quindici giorni, in caso di mancata decisione il ricorso si intende respinto (cosiddetto «silenzio-rigetto»).

A differenza della diffida, la disposizione impone al datore di lavoro un obbligo nuovo, che viene a specificare quello genericamente previsto dalla legge, specie laddove essa non regolamenta fin nei dettagli la singola fattispecie considerata.

Rimangono, peraltro, in vigore gli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520; pertanto, l'inottemperanza alla disposizione del funzionario ispettivo seguita ad essere soggetta alle previste sanzioni amministrative e penali, secondo la distinzione per materia.

Prescrizione obbligatoria (art. 15)

La «prescrizione obbligatoria» è un provvedimento impartito dal personale ispettivo nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, conseguente all'accertamento di violazioni che costituiscono reato.

Nel ridefinire l'istituto, il decreto non ha inteso intaccare la struttura originaria dello strumento, già ottimamente funzionante e strategicamente efficace, limitandosi ad operarne una estensiva applicazione a tutte le ipotesi di reato in cui sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero punite soltanto con ammenda (art. 15, comma 1).

La prescrizione si applica non soltanto quando l'inadempienza può essere sanata, ma anche nelle ipotesi di reato a «condotta esaurita», vale a dire nei reati istantanei, con o senza effetti permanenti, nonché nelle fattispecie in cui il reo abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione.

La nuova «prescrizione obbligatoria», dunque, si presenta quale omologo della nuova diffida: l'una opera nelle ipotesi di illecito amministrativo (ma solo se l'inadempimento è sanabile), l'altra a fronte di violazioni di carattere penale (in ogni caso).

Ricorso alla DRL (art. 16)

Avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro è ammesso ricorso amministrativo, davanti al Direttore della Direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ad eccezione dei casi in cui sia controversa la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, laddove è prevista, ai sensi del successivo art. 17, la competenza a decidere il ricorso del Comitato regionale per i rapporti di lavoro.

Il ricorso può essere presentato direttamente alla DRL che ne rilascia ricevuta, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in quest'ultimo caso la data di spedizione vale quale data di presentazione. Dalla data apposta sull'avviso di ricevimento decorreranno invece i sessanta giorni entro i quali la DRL dovrebbe decidere il ricorso.

Nei trenta giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono quindi, in via facoltativa, proporre ricorso alla DRL oppure, in virtù della espressa enunciazione testuale dell'art. 16, proporre opposizione davanti al Tribunale, in funzione di giudice unico.

Il Direttore della DRL, ricevuto il ricorso, decide entro i successivi sessanta giorni, senza procedere ad

audizioni del privato ricorrente, in ragione della previsione normativa secondo cui la decisione deve essere presa «sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'amministrazione».

Con il provvedimento motivato che decide il ricorso, che deve essere notificato al ricorrente, il Direttore della DRL conferma, in tutto o in parte, ovvero annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata.

La pratica viene istruita, in primo luogo, dall'Ufficio affari legali e contenzioso della DPL che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione impugnata, il quale è tenuto a trasmettere una propria nota, unitamente agli atti del proprio fascicolo all'Ufficio affari legali e contenzioso della DRL.

La presentazione del ricorso alla DRL non sospende la esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione salvo provvedimento espresso in questo senso del Direttore della DRL; il provvedimento di sospensione può avvenire su richiesta del ricorrente e in presenza dei requisiti tipici dei provvedimenti cautelari *(fumus boni iuris e periculum in mora)*.

Nel caso di decisione di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione la DPL a cui la decisione è comunicata deve dare luogo alla cessazione delle procedure di riscossione coattiva ove pendenti; nel caso di decisione del ricorso che ridetermina l'importo della sanzione la DPL assegna agli interessati, mediante atto notificato, il termine di trenta giorni per pagare la somma rideterminata, in mancanza attiverà la procedura di riscossione coattiva prevista dalla legge, con riferimento alla somma come ridefinita.

Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il ricorso si intende respinto (silenzio-rigetto).

A seguito della decisione espressa ovvero dopo l'inutile decorso del termine previsto per la decisione stessa, il trasgressore può proporre entro trenta giorni, che decorrono dalla notifica del provvedimento di decisione ovvero dalla scadenza dei sessanta giorni, il ricorso in opposizione di cui all'art. 22 della legge n. 689/1981, avente per oggetto l'ordinanza-ingiunzione.

Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro (art. 17)

Se l'ordinanza-ingiunzione ha ad oggetto la sussistenza o la qualificazione di un rapporto di lavoro il ricorso va presentato al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, costituito all'interno della DRL, di cui fanno parte: il Direttore della DRL, che lo presiede; il Direttore regionale dell'INPS e il Direttore regionale dell'INAIL.

A tal proposito si ritiene opportuno precisare che non è necessario alcun atto amministrativo per la costituzione del Comitato il quale, in virtù della esplicita e diretta formulazione normativa, è costituito *ex lege*.

Sia pur in mancanza di uno specifico riferimento in tal senso, poiché la partecipazione al collegio è a titolo funzionale, appare conforme ai principi generali e alla esigenza di assicurare la continuità amministrativa ritenere che, in caso di assenza o legittimo impedimento dei membri del Comitato, lo stesso operi con coloro che esercitano funzioni vicarie dei membri stessi.

Il Comitato, infatti, viene individuato quale destinatario di tutti i ricorsi che abbiano ad oggetto la sussistenza di un rapporto di lavoro ovvero la diversa qualificazione dello stesso, ricorsi presentati avverso:

(1) contestazioni o notificazioni di illecito amministrativo delle DPL;

(2) ordinanze-ingiunzione delle DPL;

(3) verbali di accertamento di INPS, INAIL e di altri Enti previdenziali per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria.

Sia pur in assenza di una specifica indicazione normativa, si ritiene che il ricorso vada presentato nel termine di trenta giorni dalla contestazione/notifica del provvedimento impugnato, secondo quanto previsto in via generale per i ricorsi gerarchici anche impropri.

L'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 124/2004, peraltro, precisa che il ricorso è deciso entro novanta giorni dal ricevimento; decorso inutilmente il termine esso s'intende respinto.

La decisione, come per l'analogo ricorso alla DRL, è predisposta sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e su quella in possesso della DPL interessata, ovvero dell'organo di vigilanza che ha proceduto alla redazione dell'atto impugnato.

L'istruttoria del ricorso è a cura del Segretario del Comitato individuato dal Direttore della DRL fra i funzionari, anche con qualifica ispettiva, con specifiche competenze tecnico-giuridiche, il quale partecipa alle sedute del Comitato in veste di relatore.

Per le problematiche previdenziali e assicurative il Segretario può farsi assistere da funzionari degli Enti appositamente individuati.

In particolare per la decisione dei ricorsi avverso gli atti di accertamento adottati da funzionari degli Enti previdenziali diversi dall'INPS e dall'INAIL (ENPALS, ENASARCO, INPGI, IPSEMA ecc.), il Comitato provvede a convocare, a fini istruttori, un rappresentante dei predetti Istituti che interviene con finalità consultive per l'approfondimento delle problematiche relative allo specifico regime assicurativo.

Si precisa che il ricorso interrompe i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge n. 689/1981 e quelli previsti dalla normativa vigente per i ricorsi giurisdizionali nei confronti dei verbali degli Istituti previdenziali.

Si sottolinea, infine, che i ricorsi già presentati ai Comitati regionali dell'INPS alla data di entrata in vigore del decreto in questione restano affidati alla competenza decisionale del predetto Organo, mentre il Comitato regionale per il lavoro è competente per i ricorsi presentati successivamente alla predetta data, anche se relativi a rapporti insorti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto.

Roma, 24 giugno 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

04A06617

CIRCOLARE 24 giugno 2004, n. **25/2004.**

Agenzie per il lavoro.

Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del lavoro
Alla Regione siciliana
Assessorato lavoro
Ufficio regionale del lavoro
Ispettorato del lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano
Assessorato lavoro
Alla provincia autonoma di Trento
Assessorato lavoro
All'INPS - Direzione generale
All'INAIL - Direzione generale
Alla direzione generale AA. GG.R.U.A.I. - Divisione VII
Al SECIN

In attuazione degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 marzo 2004, ha istituito l'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, definendo l'articolazione e la tenuta dell'Albo; ha inoltre definito le procedure di iscrizione all'Albo e di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale; ha stabilito altresì le disposizioni di raccordo fra la normativa previgente e la normativa vigente; ha precisato infine i regimi particolari di autorizzazione.

In attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 maggio 2004, in attesa di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha specificato i requisiti, di cui devono essere in possesso le agenzie, della disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali.

1. *Richiesta di iscrizione all'Albo e di autorizzazione.*

Con riferimento all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, si evidenzia la necessità della redazione di un «documento analitico» sottoscritto dal rappresentante legale dell'Agenzia attestante che l'Agenzia è dotata di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della attività per la quale ha richiesto l'autorizzazione nonché la conformità alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. In tale documento dovrà essere descritto il modello organizzativo della agenzia, con la specificazione delle unità organizzative presenti sul territorio («unità organizzative, dislocate territorialmente» ex art. 5, comma 2, decreto ministeriale 23 dicembre 2003), dell'organico, cioè del personale dell'agenzia; della disponibilità dei locali e delle attrezzature richieste dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 5 maggio 2004.

2. *L'oggetto sociale delle agenzie per il lavoro.*

2.1. *Oggetto sociale.*

Le attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione (di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) non costituiscono oggetto sociale esclusivo della agenzia autorizzata alla specifica attività, a differenza di quanto accadeva nella normativa previgente.

Da un lato, è la stessa normativa che dispone *ex lege* la possibilità per le agenzie di svolgere diverse tipologie di attività, autorizzando automaticamente le agenzie di somministrazione di tipo generalista a svolgere l'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocazione professionale e le agenzie di intermediazione a svolgere l'attività di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione professionale (art. 4, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

In ogni caso, questo non significa che tali agenzie siano obbligate a svolgere anche le attività per le quali sono automaticamente autorizzate, esse sono semplicemente legittimate a svolgerle.

D'altro lato, l'eliminazione dell'oggetto sociale esclusivo, consente alle agenzie di affiancare alle attività autorizzate altre tipologie di attività, anche non soggette ad autorizzazione (es. esecuzioni di lavori in appalto di servizi parallelamente alla somministrazione di lavoro).

2.2. *L'indicazione dell'oggetto sociale.*

Per le agenzie di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione professionale si richiede che l'attività autorizzata sia semplicemente indicata all'interno dello statuto come oggetto sociale della agenzia, senza necessità di prevalenza (rispettivamente art. 5, comma 5, lettera *b)* e art. 5, comma 6, lettera *b)* del decreto legisltivo 10 settembre 2003, n. 276).

Per quanto riguarda le agenzie di somministrazione di tipo generalista e per le agenzie di intermediazione, è prescritta, rispettivamente, dall'art. 5, comma 2, lettera *f)* e comma 4, lettera *c)*, l'indicazione nello statuto della società della attività per la quale è richiesta l'autorizzazione come dell'oggetto sociale *prevalente,* anche se non esclusivo, prevedendo quindi che detta attività sia l'attività predominante per l'agenzia.

In riferimento alle agenzie di somministrazione di tipo specialista, non essendo prevista l'indicazione nello statuto della attività svolta, né come oggetto sociale prevalente né come oggetto sociale esclusivo, significa che tale attività non deve essere l'attività prevalente per queste agenzie e che può essere associata ad altre tipologie di attività.

In relazione alle agenzie di tipo specialista, va inoltre precisato che, ove le stesse richiedano più autorizzazioni per l'esercizio di distinte attività di cui all'art. 20, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, devono possedere i requisiti obbligatori di legge previsti per ogni singola richiesta di autorizzazione.

2.3. *La prevalenza dell'oggetto sociale.*

Posto che il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, stabilisce come requisiti per le agenzie di somministrazione di lavoro e di intermediazione l'indicazione nel loro statuto rispettivamente della attività di somministrazione di tipo generalista e di intermediazione come oggetto sociale prevalente (vedi *supra* 2.1.) il decreto ministeriale 23 dicembre 2003, all'art. 6,

comma 3, stabilisce le modalità di verifica della prevalenza dell'oggetto sociale, definendo un criterio strettamente quantitativo.

Trattandosi della verifica della prevalenza dell'oggetto sociale in riferimento alle attività svolte dalle agenzie, la procedura potrà essere effettuata soltanto a consuntivo. Il decreto ha stabilito che tale verifica debba avvenire decorso il primo biennio, cioè al momento della verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato e, successivamente, di biennio in biennio.

Per quanto concerne il calcolo della prevalenza dell'oggetto sociale, è stabilito che l'attività autorizzata deve riguardare il 50,1 per cento della attività della agenzia, calcolata in base alla contabilità analitica di ciascuna unità operativa.

Si premette innanzitutto che per tale finalità, l'art. 5, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, stabilisce che i soggetti polifunzionali (cioè soggetti che svolgono diverse attività oggetto di autorizzazione oppure una o più attività oggetto di autorizzazione e attività di altra natura, non oggetto di autorizzazione) debbano avere diverse divisioni operative, corrispondenti alle diverse attività (autorizzate e non soggette ad autorizzazione) svolte dall'agenzia, per ognuna della quali deve esistere una contabilità analitica, nel senso che per ogni divisione/attività deve poter essere predisposto un prospetto contabile che consenta di evidenziarne il fatturato relativo. L'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 specifica che, per la verifica della prevalenza, occorre fare riferimento ai dati di contabilità analitica desumibili da ogni *unità operativa.*

L'unità operativa deve essere interpretata come evidenziazione contabile delle diverse attività (per esempio somministrazione e intermediazione) a livello di filiale, mentre la *divisione operativa* come evidenziazione contabile delle attività a livello aggregato, cioè di agenzia.

Questo significa che il punto di partenza per la verifica della prevalenza dell'oggetto sociale è rappresentato dai dati contabili di ciascuna attività all'interno di ogni filiale, la cui sommatoria costituisce la contabilità analitica per ciascuna divisione operativa.

Ai fini del controllo di prevalenza, ciò che rileva è il risultato contabile a livello aggregato e non di filiale, nel senso che, se l'attività che costituisce l'oggetto sociale deve necessariamente prevalere solo in riferimento a livello aggregato e quindi di agenzia, è invece ammissibile la prevalenza di un'altra attività a livello di filiale.

Si specifica quindi che la verifica dell'oggetto sociale deve essere effettuata con riferimento alla agenzia nel suo complesso e quindi il calcolo deve consistere nel confronto fra l'entità del fatturato della attività/divisione (quale sommatoria del fatturato di ogni singola unità operativa) che costituisce l'oggetto sociale prevalente con quello delle altre attività/divisioni e tale rapporto deve essere superiore a 50,1.

3. *Saltuarietà dell'attività autorizzata.*

L'art. 6, comma 5, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 stabilisce il rifiuto della concessione della autorizzazione a tempo indeterminato per le agenzie in possesso di autorizzazione provvisoria, ma che non abbiano svolto l'attività per la quale erano state autorizzate oppure l'abbiano svolta in modo saltuario o intermittente.

Per svolgimento saltuario e intermittente deve intendersi l'esercizio della attività in maniera solamente occasionale e non abituale da parte del soggetto autorizzato, realizzata dunque per mezzo di atti singoli o, se anche non continuativi, comunque non caratterizzati da costante ripetitività (come nel caso di attività di carattere stagionale) e sistematicità.

Nella identificazione della esistenza di tali requisiti, indici rilevanti potranno essere desunti dalla presenza di una idonea organizzazione e struttura imprenditoriale a supporto dello svolgimento della attività realizzata. Tale elemento, tuttavia, se può ritenersi presupposto necessario, già in ottemperanza dei requisiti minimi per la sola presentazione della richiesta di autorizzazione di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo n. 276/2003, non rappresenta però circostanza sufficiente per escludere l'esercizio solo saltuario o intermittente della attività autorizzata, ed il conseguente rifiuto alla concessione della autorizzazione: presupposto altrettanto necessario è dunque l'effettivo, abituale e sistematico svolgimento di tale attività.

4. *Sospensione e revoca.*

Con riferimento all'art. 7 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, si evidenzia che, qualora vengano riscontrate dalla Direzione generale per l'orientamento, la formazione e l'impiego delle irregolarità da parte soggetti autorizzati circa gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dalla relativa regolamentazione attuativa e dalle norme ordinarie sul collocamento, nonché relativi alla regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito, al regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e al rispetto degli obblighi previsti dal CCNL delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile, la Direzione medesima informa il soggetto autorizzato delle irregolarità riscontrate e assegna un termine non inferiore a trenta giorni, in cui il soggetto dovrà sanare le irregolarità o fornire chiarimenti circa la situazione presunta irregolare rilevata dalla Direzione.

Ferma restando la possibilità per la Direzione di provvedere d'urgenza nei casi di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla scadenza di tale termine, se il soggetto autorizzato non ha provveduto a sanare o a fornire chiarimenti la Direzione sospende l'autorizzazione, dando comunicazione al soggetto titolare della stessa. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione, il soggetto sospeso non potrà svolgere l'attività oggetto dell'autorizzazione. In particolare, le agenzie di somministrazione continueranno la gestione dei contratti in essere, senza la possibilità di concludere nuovi contratti di lavoro e nuovi contratti di somministrazione di lavoro.

Alla scadenza del termine non inferiore ai trenta giorni, stante la sospensione della autorizzazione, decorre un nuovo termine di sessanta giorni, scaduto il quale, se le irregolarità non sono state ancora sanate o

i chiarimenti non risultano sufficienti, la Direzione provvede alla cancellazione dall'Albo del soggetto precedentemente autorizzato e revoca l'autorizzazione.

5. *Il divieto di transazione commerciale.*

L'art. 10 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 specifica il divieto di transazione commerciale della autorizzazione, come sancito dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In particolare viene stabilita l'impossibilità del trasferimento o della concessione della autorizzazione a soggetti terzi, anche a titolo non oneroso e il divieto di ricorso a contratti commerciali per cedere a terzi anche parte dell'attività oggetto della autorizzazione, compresa l'attività di commercializzazione.

Si specifica di conseguenza che è vietata l'esternalizzazione, cioè l'attribuzione a terzi, dello svolgimento di attività oggetto di autorizzazione, e quindi anche della attività di ricerca e selezione dei candidati, della gestione delle banche dati, della stipulazione e del procacciamento di contratti. Tutte le attività oggetto di autorizzazione devono essere svolte direttamente dai soggetti autorizzati, attraverso le proprie strutture e il proprio personale dipendente vedi *infra* 6.).

La violazione di tale divieto in quanto violazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo comporta ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 la sospensione e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo stesso.

5.1. *Divieto di transazione e regimi particolari di autorizzazione.*

L'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 specifica che l'autorizzazione concessa *ope legis* alle università o alle fondazione universitarie di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è destinata alla singola università o fondazione e non può essere ceduta o concessa in nessuna forma, neanche a un consorzio di università o fondazioni, in quanto la gestione associata della attività consiste comunque in una cessione dell'autorizzazione. Questo significa che alle università e alle fondazioni, come previsto in generale dal divieto di transazione, è fatto divieto di appaltare a terzi, anche se consorzi di università, ogni attività oggetto di autorizzazione. Conseguentemente non può essere esternalizzata neppure l'attività di gestione di banche dati e dei *curricula* degli studenti, in quanto queste attività rientrano appieno nell'attività di intermediazione, come dalla definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Quanto ora affermato vale anche per i soggetti autorizzabili ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, cioè per i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado. Anche a questi soggetti è vietata la gestione associata mediante consorzio dell'attività oggetto dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, in quanto configurerebbe sempre una cessione dell'autorizzazione.

6. *Competenze professionali.*

6.1. *Il personale delle agenzie per il lavoro.*

Per quanto riguarda il personale delle agenzie per il lavoro, si specifica che tale personale deve essere costituito da lavoratori dipendenti ovvero da lavoratori soci della cooperativa di produzione e lavoro, nel caso in cui l'agenzia abbia questa forma societaria.

Per quanto riguarda i requisiti minimi della struttura organizzativa, si premette che le agenzie di somministrazione di lavoro e di intermediazione devono essere presenti in almeno 4 regioni (rispettivamente ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *b)* e comma 4, lettera *b)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), con almeno una unità organizzativa, cioè una filiale oppure con la sede principale, che quindi assolve al requisito della presenza in una regione.

Ferma restando la presenza di una unità organizzativa per regione, essa dovrà essere dotata di due unità di «personale qualificato» (vedi *infra),* ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, numero 2 del decreto ministeriale 5 maggio 2004, mentre dovranno essere presenti quattro unità nella sede principale (art. 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1 del decreto ministeriale 5 maggio 2004).

Si precisa inoltre che due dipendenti qualificati dovranno comunque essere presenti in ciascuna unità organizzativa.

Per le agenzie di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione professionale di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 5 maggio 2004, oltre alle due unità di personale qualificato nella sede centrale, è richiesta una unità di personale qualificato per «ogni» unità organizzativa dislocata sul territorio, stante comunque che per queste agenzie per il lavoro non esiste nessun obbligo di diffusione sul territorio.

È ammissibile che i requisiti di professionalità per la sede principale siano posseduti dall'amministratore delegato della società e/o dai consiglieri della società, nel caso ricoprano incarichi operativi, cioè siano direttamente attivi all'interno della società.

In riferimento al decreto ministeriale 5 maggio 2004, per «personale qualificato» si intende il personale dotato delle competenze professionali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 5 maggio 2004. In tale contesto, si specifica che il termine «funzionario» indica un impiegato esercente funzioni direttive e di responsabilità.

6.2. *Il personale dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di autorizzazione.*

Il decreto ministeriale 5 maggio 2004 è stato emanato in applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per precisare le disposizioni relative ai requisiti dei locali idonei e delle competenze professionali degli operatori. Tali requisiti non sono richiesti soltanto alle agenzie per il lavoro, ma anche ai soggetti ex art. 6, commi 2, 3 e 4, dello stesso decreto legislativo, che beneficiano di un regime agevolato di autorizzazione.

Per quanto premesso, il decreto ministeriale 5 maggio 2004 deve essere applicato, come di seguito precisato, anche ai soggetti di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Per quanto riguarda le competenze professionali del personale qualificato addetto all'attività di intermediazione, devono essere richieste le stesse previste per le agenzie per il lavoro, di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2004.

Si precisa che tutti i soggetti di cui all'art. 6, comma 2 e 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono considerati come una sede principale di una agenzia per il lavoro e quindi devono disporre di almeno quattro unità di personale dipendente qualificato addetto alle attività autorizzate.

Nel caso i soggetti di cui all'art. 6, comma 3 siano autorizzati a livello nazionale e siano diffusi territorialmente con uffici che svolgono l'attività autorizzata, comparabili quindi alle unità organizzative delle agenzie per il lavoro, devono soddisfare il requisito di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, punto 2, come specificato sopra nel paragrafo 6.1., cioè devono esistere due unità di personale qualificato per ogni regione in cui il soggetto autorizzato è presente e svolge l'attività autorizzata (in questo caso l'intermediazione ed eventualmente ricerca e selezione e ricollocazione professionale.

Per quanto riguarda la fondazione dei consulenti del lavoro, si specifica che come una sede principale dovrà essere dotata di 4 unità di personale qualificato, mentre i singoli consulenti del lavoro, delegati dalla Fondazione ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, devono soddisfare i requisiti indicati al medesimo art. 13.

7. *Locali.*

L'art. 2 del decreto ministeriale 5 maggio 2004 definisce le caratteristiche dei locali destinati dai soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività oggetto dell'autorizzazione.

In particolare, in riferimento all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 5 maggio 2004, il termine «sportello» indica quelle unità organizzative che nello svolgimento dell'attività autorizzata accolgono direttamente e offrono un servizio ai clienti.

Nel caso gli sportelli esistenti delle agenzie per il lavoro necessitassero un adeguamento per garantire l'accessibilità dei locali ai disabili, per il tempo strettamente necessario e purché siano stati avviati i lavori, le agenzie assicurano in ogni caso l'accesso al servizio da parte dei disabili, indipendentemente dal fatto che si verifichi fisicamente all'interno dei locali dell'agenzia.

Quanto previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 5 maggio 2004 si applica anche ai soggetti di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4.

8. *Pubblicità e trasparenza.*

In riferimento all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 5 maggio 2004, si specifica che deve essere esposto l'organigramma delle «funzioni aziendali» presenti all'interno dell'unità organizzativa con l'indicazione delle competenze professionali relative alla specifica funzione. In particolare, deve poter essere individuabile all'interno della filiale il responsabile della filiale stessa.

L'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 5 maggio 2004, stabilisce la comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e province autonome dell'organigramma aziendale delle unità organizzative, delle funzioni aziendali, e dei *curricula* delle persone che ricoprono quelle funzioni.

9. *Disciplina transitoria: dal lavoro temporaneo alla somministrazione di lavoro.*

Se l'art. 85, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha sancito l'abrogazione degli articoli da 1 ad 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'art. 86, comma 6, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ha previsto la loro ultrattività e quella della normativa previgente, fino alla entrata in vigore di un decreto ministeriale che definisse una disciplina transitoria e di raccordo.

Tale disciplina transitoria e di raccordo è contenuta nel decreto ministeriale 23 dicembre 2003, in particolare all'art. 11, la cui entrata in vigore ha sancito la definitiva abrogazione degli articoli da 1 ad 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in quanto il decreto ministeriale in questione nulla prevede circa un possibile protrarsi della ultrattività della normativa previdente, fatto salvo quanto specificato all'ultimo periodo del presente paragrafo.

L'art. 11 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 stabilisce che, a seguito della presentazione della richiesta di autorizzazione alla somministrazione di lavoro, e quindi a decorrere da tale momento, le società di fornitura di lavoro temporaneo già autorizzate provvisoriamente o in via definitiva sulla base della normativa previgente potranno procedere alla somministrazione di lavoro, sia a termine sia a tempo indeterminato, ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La somministrazione di lavoro a tempo determinato potrà avvenire nel rispetto delle causali previste dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 («esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore») oppure per esigenze temporanee nei casi previsti dalle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge 24 giugno 1997, n. 196, come previsto dall'art. 86, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali casi di ricorso alla somministrazione di lavoro si aggiungono a quelle previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e avranno efficacia fino alla scadenza dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.

La somministrazione a tempo indeterminato avverrà nei casi tassativamente previsti dall'art. 20, comma 3, lettere da *a)* a *h)*.

Considerato che l'attività di somministrazione di lavoro può essere intrapresa soltanto a seguito della presentazione della richiesta di autorizzazione ai sensi della nuova normativa, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 e la presentazione della richiesta per l'autorizzazione alla somministrazione, le società di lavoro temporaneo autorizzate secondo la normativa previgente potranno stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo e contratti per prestazioni di lavoro temporaneo o prorogare quelli esistenti, fino al momento della

presentazione della richiesta per l'autorizzazione alla somministrazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, momento in cui le precedenti autorizzazioni sono revocate di diritto, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003.

10. *L'efficacia delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196.*

Per quanto riguarda la clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge 24 giugno 1997, n. 196, come previsto dall'art. 86, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e come sopra già affermato, avranno efficacia fino alla scadenza dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.

È invece venuta meno l'efficacia delle clausole contrattuali che escludevano il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo per determinate mansioni, così come quelle che prevedevano contingentamenti quantitativi alla stipulazione di contratti ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196.

I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi potranno, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prevedere dei limiti quantitativi nell'utilizzazione della somministrazione a tempo determinato.

Roma, 24 giugno 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

04A06615

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetatox»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 620 del 18 giugno 2004

Medicinale: TETATOX.

Titolare A.I.C.: Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona, 39 - c.a.p. 22100, Italia, codice fiscale 00190430132.

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Modifica degli eccipienti:

principio attivo: invariato;

Eccipienti:

da: fosfato di alluminio 1 mg, cloruro di sodio 4,5 mg, sodio etilmercuriotiosalicilato 0,05 mg, acqua p.p.i. q.b. a 0,5 ml

a: fosfato di alluminio 1 mg, cloruro di sodio 4,5 mg, acqua p.p.i. q.b. a 0,5 ml

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 019110028 - «40 u.i./0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 019110030 - «40 u.i./0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite 0,5 ml.

I lotti già prodotti devono essere ritirati dal commercio entro 45 giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06672

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali alla società «S.p.a. Italiana Laboratori Bouty», in Sesto San Giovanni.

Con il decreto n. M-75/2004 è stata revocata su richiesta della società «S.p.a. Italiana Laboratori Bouty», l'autorizzazione alla produzione di medicinali per la propria officina sita in Sesto San Giovanni (Milano) - viale Casiraghi n. 471.

04A06566

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese degli enti cooperativi in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci d'esercizio negli ultimi cinque anni.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria ex articolo 2545-*octiesdecies* per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative di seguito indicate:

ente cooperativo: Orietta soc. cooperativa a r.l., con sede in via Valpolicella, 42 - 37025 Verona; codice fiscale e numero iscrizione: 00220970230;

ente cooperativo: Volta Azzurra soc. cooperativa a r.l., con sede in via Negrelli, 72 - 37138 Verona; codice fiscale e numero iscrizione: 00660950239.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Verona, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente informativa.

Trascorso il suddetto termine, la direzione provinciale del lavoro di Verona comunicherà al conservatore del registro delle imprese competente per territorio l'elenco delle società cooperative di cui al presente avviso.

04A06551

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 34159 del 1º giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a Intermarine, con sede in Sarzana (La Spezia), unità di Sarzana (La Spezia), per il periodo dal 19 novembre 2003 al 18 novembre 2004.

Con decreto n. 34160 del 7 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Icar Costruzioni Generali, con sede in Napoli, unità di Caserta, per il periodo dal 29 marzo 2004 al 28 settembre 2004.

Con decreto n. 34161 del 7 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Icar Costruzioni Generali, con sede in Napoli, unità di Napoli, via San Filippo, viale Margherita, per il periodo dal 29 marzo 2004 al 28 settembre 2004.

Con decreto n. 34163 del 7 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Mackie Designs Italy, con sede in Reggio Emilia, unità di Reggio Emilia, per il periodo dal 15 gennaio 2004 al 14 gennaio 2005.

Con decreto n. 34164 del 7 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Aurostock, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo), unità di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), per il periodo dal 5 novembre 2003 al 4 novembre 2004.

Con decreto n. 34165 del 7 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gottinghen, con sede in Gottolengo (Brescia), unità di Gottolengo (Brescia), per il periodo dal 1º novembre 2003 al 31 ottobre 2004.

Con decreto n. 34166 del 7 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Visconti Serramenti e affini V.S.A., con sede in Roma, frazione Castel Romano, unità di Roma, frazione Castel Romano, per il periodo dal 31 marzo 2004 al 30 marzo 2005.

Con decreto n. 34168 dell'8 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Dea Ulmo, con sede in Volvera (Torino), unità di Volvera (Torino), per il periodo dall'11 marzo 2004 al 10 marzo 2005.

Con decreto n. 34169 dell'8 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.a.s. Suolificio Genius di Del Genio Graziella & C., con sede in Matino (Lecce), unità di Matino (Lecce), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 34170 dell'8 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Elmec Italia, con sede in Torino, unità di Rivalta (Torino), Soverato (Catanzaro), per il periodo dal 5 febbraio 2004 al 4 febbraio 2005.

Con decreto n. 34172 dell'8 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Fabercarta di Faeriano con sede in Castelraimondo (Macerata), unità di Castelraimondo (Macerata), per il periodo dal 16 febbraio 2004 al 15 febbraio 2005.

Con decreto n. 34173 dell'8 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla Ariete coop. a r.l., con sede in Bari, unità di Napoli, per il periodo dal 16 maggio 2003 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 34174 dell'8 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Stampindustria, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Buccino (Salerno), per il periodo dal 3 maggio 2004 al 29 settembre 2004.

Con decreto n. 34175 dell'8 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla Ariete coop. a r.l., con sede in Bari, unità di Napoli, per il periodo dal 1º novembre 2003 al 31 ottobre 2004.

Con decreto n. 34176 del 10 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina-Scalo, unità di Latina-Scalo, per il periodo dal 1º marzo 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 34177 del 10 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Lear Corporation Italia, con sede in Torino, unità di Orbassano (Torino), per il periodo dal 4 agosto 2003 al 3 agosto 2004.

Con decreto n. 34178 del 10 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarità in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Circeo Filati, con sede in Cisterna di Latina (Latina), unità di Cisterna di Latina (Latina), per il periodo dal 22 dicembre 2003 al 24 marzo 2004.

Con decreto n. 34179 del 10 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Rimoldi Necchi, in liquidazione, con sede in Lodi, unità di Olcella di Busto Garolfo (Milano), per il periodo dal 6 novembre 2003 al 31 gennaio 2004.

Con decreto n. 34180 del 10 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla Scarl coop. 2001, con sede in Roma, unità di Torino, per il periodo dal 1º febbraio 2004 al 31 gennaio 2005.

Con decreto n. 34181 del 10 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Industria Spalmati Fiore, con sede in Napoli, unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 20 maggio 2004 al 19 maggio 2005.

Con decreto n. 34182 del 10 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. I.T.C.A. Produzione, con sede in Torino, unità di Cassino e Villa Santa Lucia (Frosinone), per il periodo dal 1º settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 34183 del 10 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Ingramatic, con sede in Milano, unità di Tortona (Alessandria), per il periodo dal 19 marzo 2004 al 18 marzo 2005.

Con decreto n. 34184 del 10 giugno 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Aonet, con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 23 dicembre 2003 al 22 dicembre 2004.

Con decreto n. 34185 del 10 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Bologna Motori, con sede in Bologna, unità di Bologna, per il periodo dal 3 marzo 2004 al 2 marzo 2005.

Con decreto n. 34186 del 10 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Lima, con sede in Brescia, unità di Brescia, Isola Vicentina (Vicenza), per il periodo dal 1º aprile 2004 al 19 marzo 2005.

04A06552

Provvedimenti concernenti la rettifica del trattamento straordinario di integrazione salariale

Fermo restando quanto disposto con decreto direttoriale n. 33682 del 10 marzo 2004 ai sensi dell'art. 7, commi 7 e 10-*ter*, legge n. 236/1993 è rettificato con decreto n. 34171 dell'8 giugno 2004, in 230 unità lavorative, in luogo di 136 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Istituto di vigilanza partenopea combattenti e reduci, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 15 gennaio 2004 al 30 giugno 2004.

Fermo restando quanto disposto con decreto direttoriale n. 332120 del 18 marzo 2003 ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 è rettificato con decreto n. 34187 dell'8 giugno 2004, il numero dei lavoratori beneficiari con aggiunta delle lavoratrici Calogiuri Tatiana e Fasano Anna Filomena dipendenti dalla S.r.l. Treggi Confezioni, con sede in Surbo (Lecce), unità di Surbo (Lucce), per il periodo dal 25 luglio 2002 al 24 luglio 2003.

04A06553

Provvedimenti concernenti l'annullamento del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 34162 del 7 giugno 2004, è annullato il decreto direttoriale n. 32701 del 23 luglio 2003 che concedeva il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazionene aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Firema trasporti S.p.a., con sede in Caserta, unità di Caserta, Padova, Sesto San Giovanni (Milano), Tito (Potenza), limitatamente al periodo dal 14 dicembre 2003 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 34167 del 7 giugno 2004, è annullato il decreto direttoriale n. 33339 del 19 dicembre 2003 che concedeva il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge n. 863/1984 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. F.lli Olivieri, con sede in Cisterna di Latina (Latina), unità di Cisterna di Latina (Latina), limitatamente al periodo dal 15 febbraio 2004 al 30 aprile 2004.

04A06554

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401151/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77